

400.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	23557	IANNIELLO	23564
Disegni di legge:		ISGRÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i> <i>sul disegno di legge n. 3987</i>	23575 23582, 23587
(<i>Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa</i>)	23557	LA LOGGIA	23579
(<i>Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	23558	MAGNANI NOVA MARIA	23582
Disegni di legge (Seguito della discussione):		MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il tesoro</i>	23559, 23561 23564, 23588, 23591, 23593
Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (3986);		MENICACCI	23573, 23589
Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (3987)	23558	MONTI MAURIZIO	23581, 23590, 23592
PRESIDENTE	23558, 23559	NICCOLAI GIUSEPPE	23562
ACHILLI	23564	PANDOLFI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>le finanze</i>	23589
ALIVERTI	23583	PIROLO	23564
ALTISSIMO	23573, 23586, 23589	POCHETTI	23583
ANDERLINI	23562, 23564	RAFFAELLI	23580, 23591
DAL MASO	23562	RAUCCI	23578, 23587
DELFINO	23593	SANTAGATI	23571
DE SABBATA	23559	SCOTTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> <i>sul disegno di legge n. 3986</i>	23559
FERRARI-AGGRADI	23563, 23590, 23591, 23592	SERVELLO	23589, 23590, 23592
GASTONE	23576, 23590	TASSI	23585
		Proposte di legge:	
		(<i>Annunzio</i>)	23557
		(<i>Assegnazione a Commissione in sede</i> <i>sede legislativa</i>)	23557
		(<i>Proposta di assegnazione a Commissione</i> <i>referente</i>)	23557
		Corte costituzionale (Annunzio di trasmissione di atti)	23558
		Ministro della marina mercantile (Trasmisione di documenti)	23558

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 settembre 1975.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma del Regolamento, i deputati Bologna, Carta, Fioret e Laforgia sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAROCO: « Proroga con modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia » (4027);

NICCOLAI GIUSEPPE: « Riconoscimento del lucro cessante e della svalutazione della moneta nella liquidazione delle indennità di esproprio per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale, agevolata, convenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 » (4028).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

BELCI: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento

degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (3972) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

BADINI CONFALONIERI: « Istituzione sinfonica nazionale di Santa Cecilia » (3973) (con parere della V e della VIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

IOZZELLI ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, recante semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra » (4002) (con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

DURAND DE LA PENNE: « Estensione al personale delle capitanerie di porto, del CEMM ruolo servizi portuali e nocchieri di porto delle indennità per il servizio di istituto in vigore per gli appartenenti alle forze di polizia » (3936) (con parere della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

NICOSIA ed altri: « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » (3993) (con parere dalla I e della II Commissione).

**Proposta di assegnazione di progetti
di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VIII Commissione (Istruzione):

Senatore VALITUTTI: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente lo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

stato giuridico del personale docente, direttivo, ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4011) (con parere della I Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto » (3984) (con parere della IV, della VI e della VII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la VI Commissione (Finanze e tesoro), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza del contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1538).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annuncio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di settembre sono pervenute ordinanze di autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Trasmissione dal ministro della marina mercantile.

PRESIDENTE. Il Ministro della marina mercantile, a norma dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, ha trasmesso le convenzioni stipulate il 24 dicembre 1974 con le società per azioni: « Navigazione toscana », per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nell'arcipelago toscano (settore « A »); « Partenopea », per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle isole partenopee e pontine (settore « B »); S.I.R.E.N.A. (« Sicula regionale di navigazione ») per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle isole Eolie (settore « C »), approvate con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 1975.

I documenti predetti sono depositati presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (3986); Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (3987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche; Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri, sono stati discussi e votati tutti gli emendamenti relativi agli articoli del de-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

creto-legge n. 376, tranne quelli consistenti in articoli aggiuntivi all'articolo 16.

Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti, che sostituiscono l'emendamento 16. 0. 4, annunziato nella precedente seduta:

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

ART. 16-bis.

Per il completamento e l'esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asilini e le scuole materne, e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità. I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma.

16. 0. 5.

ART. 16-ter.

I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 3 dicembre 1976.

16. 0. 6.

DE SABBATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Poiché il nuovo testo della Commissione recepisce, in parte, il nostro subemendamento 0. 16. 04. 1, dichiariamo di ritirarlo. Parimenti ritiriamo l'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole relatore, intende illustrare i nuovi emendamenti della Commissione?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 3986*. Li do per svolti, signor Presidente, raccomandandoli all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 16. 0. 5, accettato dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16. 0. 3, della Commissione, accettato dal Governo.

(E approvato).

È così esaurito l'esame degli emendamenti consistenti in articoli aggiuntivi presentati all'articolo 16 del decreto-legge.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri era stato approvato un articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione, che ora è pertanto divenuto l'articolo 1. Lo pongo in votazione nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti in precedenza approvati.

(E approvato).

Passiamo ora agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

La Camera,

preso atto con soddisfazione dello stanziamento di tre miliardi di lire a favore dell'edilizia abitativa per il personale militare, problema questo che angoscia da tempo tutti i militari con le loro famiglie,

invita il Governo

a far sì che lo stanziamento iscritto nei decreti anticongiunturali venga interamente e proficuamente impiegato, impegnandosi ad intervenire per rimuovere ogni eventuale ritardo di natura burocratica centrale e periferica, garantendo, al tempo stesso, nell'assegnazione degli alloggi, la equa ripartizione fra i vari gradi, tenendo in particolare evidenza le necessità di quelli a più bassa retribuzione.

9/3986/1

Niccolai Giuseppe, Caradonna.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3986 che prevede la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

considerato che i finanziamenti previsti dai titoli 2° e 5° del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, sono del tutto insufficienti sia per risolvere la « crisi della casa » e la « disponibilità » dei posti letto, negli ospedali, sia per il superamento dell'attuale crisi economica del paese

fa voti

perché il Governo si impegni ad assumere urgenti ed idonee iniziative per

la realizzazione di « centri residenziali organici » che consentano di assicurare un alloggio a famiglie di lavoratori che risiedono in grandi centri urbani ove è maggiormente carente la disponibilità di case a prezzi sopportabili per famiglie a reddito fisso;

l'attuazione di un « piano pluriennale » per la costruzione di nuovi ospedali in modo da consentire una maggiore disponibilità di posti letto, visto che l'attuale situazione ospedaliera italiana, per quanto attiene la disponibilità di ricovero è ben lontana dallo *standard* (dodici per mille) ritenuto ottimale dall'organizzazione mondiale della sanità.

Tali obiettivi, consentirebbero anche il rilancio di tutto il sistema produttivo del Paese con la creazione di nuovi posti di lavoro anche per i giovani.

9/3986/2 **Preti, Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, Di Giesi, Pandolfo.**

La Camera,

considerato il ruolo che i poteri locali sono chiamati ad assolvere nel quadro della ripresa della economia, tenuto conto che da una parte i poteri locali vantano crediti nei confronti del potere centrale per un ordine di cifre di alcune migliaia di miliardi e che essi sono stati costretti specialmente negli ultimi anni ad indebitarsi verso il sistema bancario a tassi esosi;

tenuto conto che un rapido pagamento degli arretrati ed un serio impegno per il pagamento delle quote a venire, libererebbe somme capaci di svolgere un'azione positiva per l'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo

ad un rapido pagamento delle somme dovute ai poteri locali ed a mantenere nei pagamenti a venire il ritmo rigorosamente stabilito dalla legge e dalle norme vigenti ed in ogni caso nei tempi più brevi possibili.

9/3986/3 **Anderlini, Chanoux, Columbu, Masullo, Terranova.**

La Camera,

constatato che nell'attuale crisi economica che stringe il nostro paese, quella riguardante il settore tessile è di gran lunga la più acuta e la più preoccupante, soprattutto in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che per risolvere la questione radicalmente occorre intervenire, con adeguati mezzi finanziari, al fine di favorire, nelle aree a forte concentrazione dell'industria tessile, la crescita di altre iniziative produttive da cercarsi in qualsiasi categoria industriale con preferenza nei settori strettamente collegati con quello tessile e cioè in quello chimico o meccano-tessile,

impegna il Governo

a rifinanziare, nel più breve tempo possibile, la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili, con indirizzo preferenziale verso i piani di conversione ed i programmi che prevedono il sorgere di nuove attività produttive sia industriali che artigianali.

9/3986/4

Dal Maso, Sboarina, Orsini.

La Camera,

considerata la necessità di rafforzare la cooperazione

impegna il Governo

ad accogliere, in sede di revisione di norme fiscali in relazione al mutato valore della moneta, l'elevamento a dieci milioni dei limiti entro i quali si applicano, in base alla legislazione vigente, agevolazioni fiscali relativamente alle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi e che queste trattengono ai soci stessi.

9/3986/5

Ferrari Aggradi, Raffaelli, Achilli, Preti, La Malfa Giorgio, Serrentino.

La Camera,

constatato che rimangono ancora da definire, nonostante il tempo trascorso dalla soppressione del tributo, numerose istanze di restituzione di imposta generale sull'entrata per prodotti esportati e per tributo indebitamente versato;

considerato che il persistente ritardo nella liquidazione delle somme dovute ai

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

contribuenti incide sulle condizioni finanziarie delle ditte creditrici;

impegna il Governo

a provvedere, entro e non oltre il 30 giugno 1976, alla definitiva liquidazione e corresponsione delle somme ancora dovute per restituzione di imposta generale sull'entrata.

9/3986/6 **Isgro, Ferrari Aggradi, Raffaelli, Serrentino, Achilli, La Malfa Giorgio, Principe.**

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3986 per la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;

tenuto conto della grave penuria di case che caratterizza le principali aree metropolitane del Paese ed in particolare la città di Napoli, ove la domanda di abitazione, già influenzata dalla scarsa offerta di alloggi a costi accessibili, è stata vieppiù aggravata dalla decisione di talune società immobiliari, pubbliche e private, di alienare il proprio patrimonio, di modo che si sono inseriti ulteriori motivi di turbativa, esponendo migliaia di lavoratori al rischio di essere privati anche dell'alloggio di cui già disponevano;

invita il Governo

perché in occasione della ripartizione dei fondi da parte del CIPE, tenga conto della particolare situazione della regione Campania ove circa 400 famiglie di lavoratori, locatarie della società Bel Poggio, puntano tutte le loro speranze per conservare l'alloggio sull'acquisto della casa in cui abitano, mercé l'assegnazione fuori graduatoria del finanziamento di cui all'articolo 55, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

9/3986/7

Ianniello.

La Camera,

impegna il Governo

a far luogo ai pagamenti di rimborso IGE per l'esportazione entro e non oltre il 31 dicembre 1976 e al rimborso IVA per la esportazione non oltre sei mesi dalla maturazione del diritto da parte dell'esportatore.

9/3986/8 **Chanoux, Columbu, Anderlini, Masullo, Terranova.**

La Camera,

preso atto che i finanziamenti previsti dal titolo IV del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, non consentono un vasto impegno in vantaggio degli annosi problemi delle strutture portuali nazionali, considerato, tuttavia, che nell'ambito della spesa prevista, si possano fissare criteri di priorità in vantaggio di taluni porti — e in ragione della loro importanza strutturale e in ragione della loro posizione geografica —,

impegna il Governo

a voler destinare congrua parte del previsto finanziamento a quei porti del meridione — in particolare di Palermo, Napoli e Bari — che presentano condizioni tali da potere utilizzare l'incremento dei traffici susseguente alla riapertura del canale di Suez.

9/3986/9

Lo Porto, Pirola, Marinelli.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3986 di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti, tra l'altro l'edilizia economica e popolare,

considerato che l'articolo 11, modificato dal voto dell'Assemblea, prevede che fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio potranno continuare ad emettere cartelle fondiari al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'erogazione dei mutui;

considerato che l'edilizia economica e popolare riveste carattere di priorità per il soddisfacimento della domanda di tale tipo di alloggi,

impegna il Governo

a dare indicazioni agli istituti di credito sopra richiamati perché le somme provenienti dalla emissione delle cartelle siano riservate prioritariamente alla concessione di mutui relativi ad iniziative finanziate ai sensi delle leggi 21 ottobre 1971, n. 865; 27 maggio 1975, n. 166, e a quelle finanziate dal decreto-legge n. 376.

9/3986/10

Achilli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accetta tutti gli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

ordini del giorno come raccomandazione. Accetta altresì l'ordine del giorno Achilli 9/3986/10.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Non insistiamo sulla votazione del nostro ordine del giorno 9/3986/1.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'ordine del giorno Preti 9/3986/2 sono assenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

ANDERLINI. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno 9/3986/3.

DAL MASO. Rinuncio a che il mio ordine del giorno sia votato, ma vorrei dire alcune brevi parole alla Camera. Chiedo sinceramente scusa se il mio intervento sarà rivolto ad un preciso settore del nostro sistema economico e in pari tempo terrà conto, particolarmente, della situazione di una singola provincia. Ma sono così pochi, onorevoli colleghi, i minuti che vi rubo, che non ho rimorsi, mentre d'altra parte non potevo lasciar passare un'occasione come questa senza sentire il dovere, nei confronti della gente che qui ho l'onore di rappresentare, di rivolgere un caldo appello, di chiedere un momento di viva attenzione su di un problema di capitale importanza. Mi riferisco al problema tessile e alla provincia di Vicenza. Credo che non occorra spendere molte parole per dire che nella crisi generale che stringe oggi il nostro paese, il settore tessile è quello più colpito ed è quello che ha anche meno prospettive di ripresa. Verso tale settore, che occupa il quarto posto in Italia per numero di addetti, il Governo doveva guardare con attenzione particolare, così come è stato fatto per l'agricoltura, per gli aeroporti e per i trasporti pubblici. Un pacchetto di provvedimenti così articolato, come quello contenuto nei due decreti-legge in cui si discute, e teso ad un serio rilancio della nostra economia, non poteva ignorare, come ha fatto, una categoria industriale che, nonostante tutto, rappresenta ancora uno dei pochi settori attivi nell'interscambio con l'estero.

L'intervento governativo andava e deve andare svolto in due direzioni: una di supporto da realizzarsi mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali versati dal personale femminile, rappresentando tale tipo di personale la quasi totalità della manodopera tessile. In questo senso un benefico effetto avrà la disposizione contenuta nell'articolo 4 del secondo decreto-legge n. 377, che prevede la sospensione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile. Ma non basta, se si tien conto che gli oneri sociali incidono sul costo del lavoro per il 48,5 per cento, di gran lunga più che in ogni altro paese europeo ed extraeuropeo. Tale aggravio fa sì che quanto al costo del lavoro nel settore tessile, l'Italia appaia al primo posto nel mondo. Inoltre, avrebbero dovuto andare maggiormente agevolate, anche sotto l'aspetto fiscale, le industrie che occupano molta manodopera, come per l'appunto quelle tessili, mentre dovrebbe riservarsi diverso trattamento a quelle aziende, ad alto valore aggiunto, che occupano poco personale, come quelle petrol-chimiche, elettroniche ed elettriche.

L'altra direzione è di incentivo, cioè intesa a favorire mediante incentivi finanziari non tanto la ristrutturazione e la riorganizzazione aziendale, quanto una parziale conversione delle industrie del settore.

Con la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, si erano sostanzialmente fissati alcuni principi fondamentali. Si era stabilito che in Italia l'industria tessile era fortemente concentrata in alcune aree che vennero, con provvedimento ministeriale, ben definite. Nello stesso tempo, si erano previsti finanziamenti per un rinnovamento delle strutture produttive delle aziende esistenti, oltre a finanziamenti per favorire la creazione, in tali aree, di nuove iniziative atte ad assorbire la manodopera che risultava eccedente in seguito alla più moderna riorganizzazione delle aziende.

Tale iniziativa si esaurì in breve tempo ed ora occorreva rinnovarla. Bisognava rifinanziare la predetta legge n. 1101 favorendo, soprattutto, la crescita, nelle zone tessili, di altre attività produttive, cercandole in settori strettamente intrecciati con quello tessile, quale è il chimico ed il meccano-tessile. Si veda, per esempio, cosa succede nella mia provincia, la provincia di Vicenza. Gli addetti al settore tessile e dell'abbigliamento sono circa 35 mila. C'è un de-

cremento naturale annuo del 7-8 per cento, pari a circa 2.800 posti di lavoro in meno, mentre il numero delle ore di integrazione salariale è stato nell'anno 1974 pari a un milione 557 mila 915 su di un totale di tre milioni 359 mila 849 ore, nel settore tessile, in tutto il Veneto. Si tenga presente che le ore di integrazione salariale, per tutta la provincia di Vicenza, in tutte le categorie industriali, è stato, per il 1974, di un milione 968 mila 498. Questi i dati ufficiali per il 1974, mentre i dati provvisori per il 1975 sono ancora più scoraggianti.

Ora, come si è detto, per un fattore tecnico, oltre che storico, l'industria tessile si è fortemente concentrata, sì da divenire una speranza di mono-industria per certe zone, come accade per la vallata dell'Agno e per il comprensorio di Schio. In questo caso, la crisi del settore tessile coinvolge tutta una comunità, che in altri tempi non particolarmente lontani ha laboriosamente contribuito alle fortune del nostro paese.

C'è un potenziale umano ricco di nobili tradizioni di operosità, di ingegno, di dedizione al lavoro che non può andare abbandonato o obbligato ad una umiliante emigrazione. C'è un territorio ricco di infrastrutture che può essere pronto a ricevere e a sviluppare altre iniziative, solo se sorrette da provvidenze tali e quali vengono concesse ad altre regioni o zone d'Italia. Occorre stare attenti a non perdere di vista aree un tempo provvide e sostegni validi della nostra economia ed ora temporaneamente deboli. Trascurare tali aree, lasciare che la situazione di crisi diventi cronica, che non si apra a prospettive valide, vuol dire sperperare una enorme ricchezza di capacità tecniche, di ingegni e di operatività, che difficilmente potranno, in futuro, essere rimesse a frutto.

Occorre, invece, intervenire subito fintantoché la malattia è ancora agli inizi e le medicine possono portare a sicura guarigione. È per questo che mi sono indotto a presentare il mio ordine del giorno, firmato anche dai colleghi Sboarina e Orsini, con il quale si chiede un preciso impegno del Governo ad intervenire a favore dell'industria e dell'artigianato tessili, rifinanziando la legge 1 dicembre 1971, n. 1101, la quale ha mostrato nel recente passato di essere uno strumento legislativo valido per risolvere i grossi problemi che travagliano il settore e, soprattutto, le aree a forte concentrazione dell'industria tessile.

FERRARI-AGGRADI. Non insisto per la votazione del nostro ordine del giorno: tuttavia, vorrei fare un'osservazione. Noi avevamo presentato in Commissione, con unanime consenso, un emendamento, convinti che questa provvidenza fosse necessaria per espandere la presenza delle cooperative. Lo scopo è quello di favorire l'apporto dei soci al patrimonio delle cooperative attraverso una specie di autofinanziamento.

Giunti in sede di votazione, abbiamo constatato che non era necessaria una disposizione di legge in tal senso, in quanto una delega in materia tributaria già consente al Governo di agire. Per questo l'emendamento non è stato votato.

Prendiamo atto che il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno: vuol dire che il suo parere è favorevole. Ma in questo caso non può trattarsi di un atteggiamento favorevole solo in linea di principio. Noi interpretiamo le parole del Governo come la volontà di rendere operante questa accettazione in modo concreto, sia pure studiando nel modo migliore gli aspetti tecnici.

Vorrei anche, con discrezione, fare alcune brevi considerazioni sull'ordine del giorno n. 9-3986-6 di cui è primo firmatario lo onorevole Isgro. Noi abbiamo riconosciuto la importanza, direi la necessità, di aumentare il credito agevolato per la cooperazione. Abbiamo però constatato che una legge approvata nello scorso anno, che prevede di mettere a disposizione della sezione per il credito e la cooperazione presso la banca nazionale del lavoro 30 miliardi, non ha avuto ancora concreta attuazione.

Ci è quindi sembrato giusto, anziché predisporre una nuova legge di stanziamento, chiedere che venisse applicata la legge già approvata e in vigore.

Con questo ordine del giorno raccomandiamo che, qualora quei fondi vengano rapidamente utilizzati, si provveda a prolungare lo stanziamento per gli anni prossimi.

Anche in questo caso ci rendiamo conto che non sarebbe stato opportuno provvedere con una norma di legge, ma confidiamo che l'adesione che viene data dal Governo all'ordine del giorno, sia pure come raccomandazione, porti ad attuare concretamente quanto abbiamo espresso in modo unanime in Commissione per sostenere un settore che riteniamo fondamentale anche ai fini di un'azione economica e di sviluppo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

Per questi motivi, anche per l'ordine del giorno Isgrò, non insistiamo per la votazione.

IANNIELLO. Non insisto, e mi auguro che il Governo dia rapidamente istruzioni ai propri rappresentanti nel CIPE perché il contenuto dell'ordine del giorno venga sostenuto coerentemente in quella sede.

ANDERLINI. Non insisto per la votazione, signor Presidente, ma vorrei fare alcune brevi considerazioni sia sull'ordine del giorno n. 9/3986/8, di cui è primo firmatario l'onorevole Chanoux, sia anche sul precedente ordine del giorno n. 9/3986/3 di cui io stesso sono primo firmatario e sul quale, parimenti, non ho insistito.

So bene cosa valgono le accettazioni come raccomandazione da parte del Governo, tuttavia i due argomenti in discussione, cioè il ripiano dei bilanci dei comuni e il pagamento IVA ed IGE, che sono oggetto dell'ordine del giorno, sono stati, di fatto, oggetto di un lungo dibattito in aula, in Commissione, in sede di Comitato dei nove, e rappresentano, direi, la sostanza di tutto quanto siamo venuti dicendo in questi giorni.

Sarebbe stato preferibile che il Governo anziché limitarsi alla solita formula della accettazione come raccomandazione, avesse accolto in pieno gli ordini del giorno, anche perché in altre occasioni, nel corso di questo stesso dibattito, lo ha fatto. Ripeto, tuttavia, che non insisto per la votazione.

PIROLO. Non insisto.

ACHILLI. Io insisto per la votazione del mio ordine del giorno perché è importante stabilire se le somme derivanti dall'emissione di cartelle fondiari di cui all'articolo 11 del decreto-legge vadano assegnate prioritariamente all'edilizia in genere ovvero all'edilizia finanziata con i contributi di cui alla presente legge. Se non otteniamo un impegno preciso del Governo in questa direzione, tutto quanto abbiamo votato finora in materia di contribuzione alle cooperative edilizie può rimanere lettera morta.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Achilli, ho già annunciato il parere favorevole del Governo al suo ordine del giorno, anzi, posso assi-

curarle che il Governo, nei limiti del possibile, si adopererà per soddisfare le esigenze sottolineate nell'ordine del giorno stesso, che, ripeto, sostanzialmente accoglie.

ACHILLI. Prendo atto delle sue precisazioni, onorevole sottosegretario, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno concernenti il disegno di legge n. 3986, che sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Si dia ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 3987, nel testo della Commissione, con l'avvertenza che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valore sulla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo il 31 gennaio 1975, è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 19 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis. — Per i finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, i tassi agevolati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

annui d'interesse da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

All'articolo 7, al primo comma, le parole: lire 100 miliardi, sono sostituite con le parole: lire 85 miliardi;

il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma;

prima dell'ultimo comma, è inserito il seguente:

Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

È costituito un fondo speciale destinato al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazioni, purché già muniti di progetti esecutivi.

Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificatamente qualificati all'esercizio irriguo.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 255 miliardi e sarà depositata in apposito

conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le Regioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, i mezzi di competenza regionale da versare su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale intestati ad ogni singola Regione.

La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis. — È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere a progettazioni nonché agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto sarà iscritto in aumento al fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che a tal fine acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le Regioni nonché alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.

A favore del « fondo per lo sviluppo della zootecnia » di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.

Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonché i mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.

Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercati e la valorizzazione della produzione agricola - svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per lo espletamento dei predetti compiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuali programmi di attività.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

All'articolo 12, il titolo è sostituito dal seguente: Agevolazioni fiscali;

al primo comma le parole: del 3 per cento, sono sostituite con le parole: dell'1 per cento;

è aggiunto il seguente comma:

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul

valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.

All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;

b) lire 100 miliardi per la concessione di contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;

c) lire 100 miliardi per interventi straordinari nel settore della forestazione e della riforestazione, soprattutto per la produzione di specie forestali a rapido accrescimento.

La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il mezzogiorno d'intesa con le regioni meridionali.

All'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I veicoli di cui al primo comma dovranno corrispondere alle caratteristiche funzionali indicate, in relazione all'uso cui essi sono destinati, dal Ministero dei trasporti, il quale ne approverà i singoli tipi in base ai capitolati unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli, sia di esercizi delle linee.

L'articolo 18 è soppresso.

All'articolo 20, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le Regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dei quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

ART. 20-bis. — Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 17 del presente decreto-legge, da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico allegato al predetto decreto presidenziale n. 670. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

ART. 1.

« I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogato da ultimo con l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 30 settembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713 ».

ART. 2.

Per i contratti di mutuo stipulati ad un tasso d'interesse superiore al 9 per cento dagli istituti di credito a medio termine in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate entro il 31 dicembre 1973 a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato dopo il 31 gennaio 1975, è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo, comunque riconoscibile fino alla misura del 12,50 per cento, e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

ART. 3.

« Il fondo di dotazione dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 miliardi mediante conferimento, da parte del tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978.

L'importo di lire 30 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente ai finanziamenti relativi ad acquisti di nuove macchine utensili o di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione ».

ART. 4.

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° settembre 1975 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1976, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla cassa unica per gli assegni familiari è so-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

speso relativamente al personale femminile occupato alle dipendenze dei datori di lavoro, compresi gli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, esercenti attività industriale, nonché dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato articolo 20 ».

ART. 5.

« Gli stanziamenti previsti per l'anno 1975 alle colonne B e C della tabella di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sono rispettivamente aumentati di lire 17 miliardi e lire 3 miliardi.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancora prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi ».

ART. 6.

« Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, in aggiunta alle somme stanziare con la legge 11 aprile 1974, n. 179, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

a) lire 54 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale;

b) lire 6 miliardi quale limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima della iscrizione in bilancio degli importi medesimi ».

ART. 7.

Il « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 100 miliardi.

Con le disponibilità del « fondo di rotazione » possono essere concessi, oltre che

prestiti per gli scopi previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorché dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.

I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.

Per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, l'importo del mutuo potrà essere commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate da cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni ed affittuari.

La durata del « fondo di rotazione », di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995.

ART. 9.

È costituito, presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purché già muniti di progetti esecutivi.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 260 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Alla individuazione delle opere da finanziare provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, nel termine di 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il piano di riparto viene comunicato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Cassa depositi e prestiti, la quale,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

a valere sul fondo speciale, provvede, su richiesta della Regione interessata basata sullo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione dei contributi assegnati.

ART. 10.

Per il finanziamento straordinario di interventi urgenti nel settore zootecnico da attuarsi secondo le seguenti modalità, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, da iscriversi in aumento al fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che a tal fine acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali per l'attuazione degli interventi straordinari in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento fra le regioni, nonché alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Gli interventi pubblici di cui ai precedenti commi saranno prioritariamente indirizzati a:

a) promuovere la costituzione ed il potenziamento di strutture per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, ivi comprese le singole operazioni di ritiro, conservazione e stagionatura dei prodotti lattiero-caseari, nonché di macellazione e conservazione delle carni;

b) promuovere la costituzione, il potenziamento e la diffusione delle iniziative e dei servizi per la selezione, i controlli genetici e funzionali, la fecondazione artificiale e la bonifica sanitaria degli allevamenti;

c) incentivare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore zootecnico ed in quelli ad esso connessi, nonché lo sviluppo delle iniziative di divulgazione ed assistenza tecnica.

Delle provvidenze finanziarie previste dal presente articolo potranno beneficiare: le organizzazioni di produttori a larga base associativa con particolare riguardo a quelle costituite in forma cooperativa; le so-

cietà di persone costituite per l'esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipino anche società a partecipazione statale, promossi da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, purché negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli; le imprese familiari e gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale; gli altri enti operanti nel settore zootecnico.

ART. 12.

Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con l'aliquota del 3 per cento.

ART. 13.

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno, con precedenza per quelli suscettibili di immediata esecuzione, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Ferma restando la facoltà per la Cassa del Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

ART. 14.

« Per la concessione di contributi statali di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti d'impegno:

lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;

lire 2 miliardi per l'anno 1979 ».

ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1979 — da iscriversi nello stato di previsione del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

Ministero del bilancio e della programmazione economica — per la concessione alle Regioni di contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale.

Il contributo resta stabilito nella misura del 30 per cento del costo della fornitura.

Il piano di riparto dei contributi viene stabilito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni.

ART. 20.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritto nella parte passiva del bilancio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che, secondo le intese intercorse nella Conferenza dei capigruppo, anche per questo disegno di legge l'illustrazione e la votazione degli emendamenti avranno luogo raggruppandoli secondo i titoli in cui è diviso il decreto-legge.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo I del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: al 31 dicembre 1975 con le seguenti: al 31 marzo 1976, e le parole: al 30 settembre 1976, con le seguenti: al 31 dicembre 1976.

1. 2. **Servello, Santagati, Abelli.**

Al secondo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: 15 miliardi, con le seguenti: 30 miliardi, le parole: 85 miliardi, con le seguenti: 150 miliardi, e le parole: 80 miliardi, con le seguenti: 100 miliardi.

1. 3. **Servello, Abelli, Santagati.**

Al secondo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole: lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

1. 4. **Servello, Abelli, Santagati.**

All'articolo 2, nel testo della Commissione, aggiungere dopo le parole: dagli istituti di credito a medio termine, le seguenti: e dalle banche ordinarie.

2. 4. **Servello, Abelli, Santagati.**

All'articolo 2, nel testo della Commissione, sostituire le parole: superiore al 9 per cento, con le seguenti: superiore al 6 per cento.

2. 3. **Servello, Abelli, Santagati.**

All'articolo 2, nel testo della Commissione, dopo le parole: n. 623 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché per le domande relative alla ristrutturazione organizzativa delle imprese, ivi menzionate, da presentarsi entro il 31 dicembre 1976.

2. 7. **Servello, Abelli, Santagati.**

All'articolo 2, nel testo della Commissione, sopprimere le parole: qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dopo il 31 gennaio 1975.

2. 5. **Servello, Abelli, Santagati.**

All'articolo 2, nel testo della Commissione, aggiungere in fine, il seguente comma:

Per le domande presentate prima del 31 dicembre 1975 relative ai finanziamenti e per i contratti stipulati prima del 30 settembre 1976 il contributo sugli interessi è aumentato di un punto.

2. 6. **Servello, Abelli, Santagati.**

Al primo comma dell'articolo 3, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 40 miliardi, le parole: 2 miliardi con le seguenti: 3 miliardi, le parole: 10 miliardi con le seguenti: 14 miliardi e le parole: 8 miliardi con le seguenti: 9 miliardi e al secondo comma sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 40 miliardi.

3. 2. **Servello, Abelli, Santagati.**

All'articolo 3, aggiungere, in fine il seguente comma:

Le provvidenze di cui ai due precedenti commi possono essere erogate anche a favore delle imprese agricole, industriali, commerciali ed artigiane che abbiano in corso una riorganizzazione strutturale interna sulla quale abbiano espresso parere favorevole la camera di CIAA e l'ordine

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

dei dottori commercialisti della provincia cui appartiene l'impresa.

3. 3. **Servello, Abelli, Santagati.**

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3-bis:

Gli incentivi di cui ai precedenti articoli sono estesi alle imprese agricole, artigianali, commerciali e turistiche.

3. 0. 2. **Servello, Abelli, Santagati.**

Dopo le parole: assegni familiari, aggiungere le seguenti: all'INAM e all'INPS.

4. 12. **Servello, Abelli, Santagati.**

Sostituire le parole: al personale femminile *con le seguenti:* a tutto il personale.

4. 7. **Servello, Abelli, Santagati.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1 hanno tutti una unica *ratio*: mirano a concentrare l'erogazione delle somme già stanziata nel decreto in un tempo più breve. Da tale criterio nasce un'esigenza cronologica che è quella cui fa riferimento l'emendamento Servello 1. 2. Secondo il criterio da noi suggerito, le somme potranno essere spese in un tempo minore, dando tuttavia la possibilità ai destinatari di attingervi in un tempo maggiore. Ciò non sembra una contraddizione in termini: è una conseguenza logica. Se più miliardi vengono messi a disposizione in un tempo minore, rispetto alle previsioni del decreto, accorciando mediamente di quasi la metà l'arco di sette anni previsto per queste operazioni, le somme vengono messe a disposizione delle categorie economiche in maggior misura.

L'obiettivo dell'emendamento Servello 1. 2 è appunto quello di consentire agli operatori economici di presentare le domande per il finanziamento in un tempo maggiore e di poter quindi attingere ai benefici in una ulteriore relativa prospettiva di proroga. Per tale motivo, chiediamo di sostituire al primo comma le parole « al 31 dicembre 1975 » con « al 31 marzo 1976 » e le parole « al 30 settembre 1976 » con « al 31 dicembre 1976 ».

Gli emendamenti Servello 1. 3 e 1. 4 non alterano la « filosofia » del decreto: gli stanziamenti previsti vengono mantenuti, ma sono concentrati in un tempo più ristretto, il che, oltretutto, dovrebbe facilitare il conseguimento degli obiettivi del decreto-legge di animazione della domanda. Mentre l'originaria formulazione del decreto prevede un lungo lasso di tempo per tale rianimazione (in talune ipotesi si va fino al 1983), a noi sembra esagerato che si debba giungere fino al settennio successivo per creare una certa maggiore appetibilità nella domanda. Per tale motivo abbiamo proposto — e su questo vorrei l'autorevole risposta del ministro — che gli stanziamenti previsti dal decreto-legge venissero concentrati in un numero minore di anni. Noi chiediamo appunto che i 15 miliardi diventino 30 miliardi, che gli 85 miliardi diventino 150 e che gli 80 miliardi diventino 100 miliardi. Con l'emendamento Servello 1. 4 chiediamo di sopprimere i 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e i 50 miliardi per l'anno 1983, cioè praticamente chiediamo una riduzione che compensi gli aumenti degli anni precedenti. È soltanto quindi una concentrazione delle somme in un numero minore di anni.

L'emendamento Servello 2. 4 credo che si illustri da sé. Comunque con tale emendamento intendiamo aggiungere nell'elenco degli istituti di credito a medio termine anche le banche ordinarie.

Con l'emendamento Servello 2. 3 desideriamo realizzare una ulteriore concentrazione. Esso rientra nella logica generale di questa nostra serie di emendamenti, intesa a ridurre laddove il tempo è stato dal decreto allargato e ad allargare laddove la somma è stata eventualmente ristretta.

L'emendamento Servello 2. 7 rientra nella logica del primo emendamento Servello 1. 2, quella cioè di fare in modo che quel periodo di maggior respiro che si dà agli operatori economici venga esteso ad un maggior numero di possibili beneficiari.

Anche con l'emendamento Servello 2. 5 si vuole inserire un correttivo che serva ad un ampliamento della spesa d'applicazione delle norme, mentre con l'emendamento 2. 6 si prevede un aumento degli interessi in misura maggiore, tenuto conto del più intenso stimolo che si vuol dare nella prima fase di operatività del provvedimento. Noi non perdiamo di vista l'obiettivo generale di questo decreto-legge che è quello di incentivare e di incentivare a

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

breve termine. Quanto all'emendamento 2. 4 esso si illustra da sé, inserendosi puntualmente nella logica che ispira tutte queste nostre proposte di modifica.

L'emendamento Servello 3. 2 rientra sempre nella logica alla quale ho fatto prima cenno; si adegua alla « filosofia » del decreto, con una logica che parallelamente si sviluppa nel senso da me già illustrato. Ecco quindi che tutte quelle somme che vengono o aumentate o diminuite sono in correlazione a quel concetto generale, che ho testè illustrato, relativo alla concentrazione delle somme maggiori in un tempo minore di spesa.

L'emendamento Servello 3. 3 costituisce un tentativo di introdurre nel decreto-legge un criterio di maggiore organicità. Se ne è già parlato in sede di discussione generale: chiediamo che le provvidenze previste per le piccole e medie industrie siano estese anche alle imprese agricole, industriali, commerciali e artigiane che abbiano in corso una riorganizzazione strutturale interna sulla quale abbiano espresso parere favorevole la camera di commercio e l'ordine dei dottori commercialisti della provincia cui appartengono le imprese. Se il decreto è inteso a perseguire effetti propulsivi immediati, non si comprende perché abbia trascurato proprio i settori che più si prestano ad una propulsione immediata, quali sono, appunto, i settori artigiani, commerciali, agricoli e turistici. Conosciamo già la risposta del Governo, anche perché l'onorevole Colombo ne ha parlato nella sua replica, affermando che il Governo ha inteso attuare una selezione e non ha ritenuto di andare al di là delle piccole e medie industrie. A me questa risposta appare un po' elusiva e deludente, innanzitutto perché sappiamo che vi possono essere attività turistiche, agricole o artigiane che, se strutturate giuridicamente con la formula delle società, potranno rientrare nei benefici previsti, mentre altre attività analoghe strutturate diversamente non vi potranno rientrare. Faccio il tipico esempio delle imprese artigiane. Ella sa, onorevole Colombo, che la legge non consente alle imprese artigiane la formula delle società a responsabilità limitata. Si è così creata una situazione paradossale per cui, se un'impresa artigiana si è costituita in nome collettivo, come consentito dalla legge, potrà ottenere i benefici previsti dal provvedimento in discussione, in quanto potrà rientrare tra le piccole industrie, ma se avrà mantenuto la sua fisio-

nomia rigorosamente artigiana, non otterrà alcun beneficio. Di più: se un'impresa artigiana, snaturando i suoi connotati giuridici, diventerà una piccola azienda, otterrà i benefici, mentre restando un'azienda tipicamente artigiana, non potrà ottenerli.

Noi chiediamo pertanto che si elimini questa sperequazione, che diventa anche una discriminazione e un'ingiustizia, e si consenta a tutte le imprese artigiane, commerciali e turistiche di ottenere i benefici di cui al presente decreto-legge.

L'articolo aggiuntivo 3. 0. 2 si muove lungo la stessa logica: ritengo pertanto inutile illustrarlo ulteriormente.

Ritiriamo l'emendamento Servello 4. 12 e, per quanto concerne l'emendamento Servello 4. 7, desidero rilevare che non sembra a noi opportuno che la defiscalizzazione rimanga circoscritta al solo personale femminile. Se è vero, infatti, che il criterio che ha presieduto alla stesura dell'articolo 4 è quello di agevolare le aziende tessili, è altrettanto vero che nello stesso non si fa specifico riferimento a queste ultime ma al personale femminile. Per cui, se risponde a verità che nelle aziende in questione il personale femminile è preponderante (per cui è senz'altro accettabile, in questo caso, la destinazione del beneficio), è anche da considerare che in altre aziende il personale è misto. Non si capisce, dunque, per quale ragione, se esistono aziende con una notevole aliquota di personale maschile, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 cui facciamo riferimento, non si debba estendere a detto personale il beneficio previsto. Questa la ragione per la quale abbiamo chiesto di sostituire alla dizione « al personale femminile », obiettivamente discriminatoria nonché costituzionalmente discutibile (non si vede perché si debba fare una distinzione tra lavoro maschile e lavoro femminile, al di là di quelle che sono le differenziazioni esistenti nelle leggi in vigore), la dizione « a tutto il personale ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

lire 75 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983.

1. 1. **Serrentino, Altissimo, Quillieri, Giomo, Alesi, Baslini, Bozzi, Cottone.**

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° settembre 1975, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è soppresso relativamente al personale femminile occupato.

4. 3. **Altissimo, Serrentino, Quillieri, Giomo, Alesi, Baslini, Bozzi, Cottone.**

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'ammontare dei contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricolo ivi compresi gli enti cooperativi di cui all'articolo 20, punto terzo, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976 è ridotto del trenta per cento.

4. 4. **Serrentino, Altissimo, Baslini, Giomo, Quillieri, Cottone, Alesi.**

ALTISSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTISSIMO. L'emendamento Serrentino 1. 1 discende da considerazioni di carattere generale che abbiamo già avuto modo di illustrare in sede di discussione generale. Esse fanno diretto riferimento alle motivazioni della crisi economica del nostro paese ed alla necessità del rilancio degli investimenti. A nostro giudizio, quello che stiamo esaminando è lo strumento adatto a consentire una rapida ripresa degli investimenti, in una situazione in cui le imprese hanno ormai scarsissima capacità di autofinanziamento. I fondi previsti dal decreto-legge in esame non sono — sempre a nostro avviso — però sufficienti a garantire una ripresa nelle dimensioni che auspichiamo, nei prossimi due anni. Per tali ragioni, abbiamo ritenuto di proporre l'emendamento cui mi riferisco, che aumenta i fondi per il finanziamento della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Quanto al mio emendamento 4. 3, sempre per le considerazioni già espresse in sede di discussione generale, riteniamo sia un errore caricare gli oneri, che in effetti

riguardano l'intera collettività, su quelli che abbiamo definito gli unici centri di produzione della ricchezza, cioè le imprese. Era, a nostro giudizio, corretta l'impostazione data dal Governo, di fiscalizzare una parte degli oneri ricadenti sulle imprese, onde consentire a queste ultime di migliorare il proprio conto economico, in modo particolare per quanto concerne la situazione nei confronti dell'*export*. Era stato posto l'accento sul settore tessile e su quegli altri che occupano in modo particolare mano d'opera femminile. L'emendamento propone di estendere a tutti i settori la esenzione dall'obbligo del pagamento degli assegni familiari per il personale femminile, equiparando al settore industriale anche gli altri (settore artigianale, agricoltura e commercio). Nell'annunciare, anche a nome degli altri firmatari, che ritiriamo l'emendamento Serrentino 4. 4, raccomandiamo vivamente all'approvazione della Camera gli emendamenti che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2, nel testo della Commissione, con il seguente:

Per i contratti di mutuo stipulati entro il 16 settembre 1974 ad un tasso di interesse superiore al 9 per cento dagli istituti di credito a medio termine in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate entro il termine predetto a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, nel caso che il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo il 31 gennaio 1975, è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per le zone depresse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo che, se superiore, viene ricondotto alla misura del 9 per cento, e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

2. 2.

Menicacci.

L'onorevole Menicacci ha facoltà di svolgerlo.

MENICACCI. Invoco la particolare attenzione dell'onorevole ministro e degli onorevoli membri della Commissione su questo

emendamento, che vuole eliminare una grave anomalia a danno degli operatori economici. Per essere chiaro, richiamo la portata dell'articolo 2, il quale stabilisce che per il contratto di mutuo stipulato ad un tasso di interesse superiore al 9 per cento, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato, pari alla differenza tra il tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo (e nell'articolo 2 v'era aggiunto « comunque riconoscibile fino alla misura del 12,5 per cento ») e il suddetto contributo del 4 per cento.

Appare logico che questo decreto-legge prenda a base di integrazione — oltre che riportare in attualità perché la richiama esplicitamente — la legge 30 giugno 1959, n. 263. Qual era lo spirito di questa legge? Fu emanata chiaramente — e tale doveva rimanere — con lo scopo di agevolare in modo decisivo, ma soprattutto in modo certo, l'insediamento, gli adempimenti e gli ammodernamenti di piccole e medie imprese. Dico in modo certo perché innanzitutto all'imprenditore, come operatore accorto e previdente, necessita conoscere in forma precisa non solo l'onerosità del costo del danaro (cioè i mutui agevolati), quanto, e soprattutto per il futuro, il peso finanziario dell'operazione intrapresa. Tutto ciò per ovvi motivi, che vanno dall'opportunità di alcune scelte, alla quantificazione dei costi industriali e, più in generale, aziendali. Se ciò non fosse possibile fare, ogni iniziativa sarebbe dannosa non solo per l'azienda — e quindi a tutti i suoi fattori — ma all'intera economia nazionale e vano sarebbe il parlare di incentivi all'economia, come questo decreto si propone di fare.

Quanto fin qui ho detto è suggerito dalla straordinaria considerazione che la legge numero 623, nata per finanziare, si è trovata in un certo periodo di tempo non più assistita dal contributo dello Stato, per cui le banche mutuavano liberamente ai tassi correnti e chi aveva intrapreso dei lavori si trovava in difficoltà per l'alto costo del danaro. È ovvio, infatti, che l'impresa programma a lungo termine i propri piani. Esistono, in numero considerevole, aziende che, programmate con impegni assunti il proprio futuro nella fondata e legalizzata ipotesi di ricorrere a finanziamenti agevolati, sono state poi private dall'apporto del contributo dello Stato. Avveniva allora che l'impresa, ormai impegnata, accedeva ugualmente al credito ban-

cario, le banche mutuavano a tassi elevati nonostante le garanzie reali con la clausola che, in ipotesi di rifinanziamento della legge n. 623, il tasso sarebbe stato ricondotto al 5 per cento posticipato annuo. Per tutti era onestamente certo, allora, che la legge n. 623, nata con il tasso al 5 per cento, dovesse operare ugualmente e per il futuro al 5 per cento. Ora, dopo un periodo di incertezza, questo decreto-legge indica — e lo indica in maniera confusa — che il contributo dello Stato per le imprese del centro-nord è del 4 per cento e che il tasso cui l'impresa sarà effettivamente sottoposta è dell'8,5 per cento, anziché del 5 per cento, pari cioè al 12,5 per cento previsto nell'articolo 2, meno il 4 per cento del contributo. Prescindiamo dalla considerazione che le imprese che già hanno mutuato delle somme, in quell'indicato interregno di non operatività della legge n. 623, hanno sopportato, come esborso e come costo, un tasso pesante che varia dall'11 al 14 per cento, anticipando somme più elevate: queste imprese si trovano a dover lamentare, in primo luogo, un notevole squilibrio rispetto alle altre che hanno nel passato ottenuto mutui al tasso del 5 per cento ed a quelle che hanno ottenuto, dal 17 settembre 1974, mutui al tasso del 7,60 per cento; in secondo luogo, una manifesta incoerenza, purtroppo imposta, tra quanto a suo tempo, nella fase di scelta, era stato programmato, tenendo presente l'ipotesi del 5 per cento, e quanto *a posteriori*, con il solito dannoso ritardo, si è costretti a subire, dopo che sono stati iniziati interventi dai quali non è possibile recedere; in terzo luogo, l'incertezza che caratterizza il contenuto normativo dell'articolo 2, a conferma del pressappochismo con cui — mi si consenta di dirlo — è stato predisposto il decreto, che emerge se si tiene presente che le banche non hanno espresso finora il loro parere sulla disposizione che stabilisce la riconducibilità del tasso al limite del 12,50 per cento. Sembrerebbe chiaro che il significato della norma è quello per cui nell'ipotesi che l'istituto bancario abbia stipulato un mutuo a tassi superiori al 12,50 per cento, tale maggiore misura debba essere ricondotta entro il limite massimo indicato. L'atteggiamento di silenziosa attesa delle banche fa temere una diversa interpretazione. In merito, è quindi opportuno chiarire subito il dettato legislativo, poiché si teme che le banche si limitino a detrarre semplicisticamente la quota del 4 per cento

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

dal tasso a suo tempo liberamente applicato nell'atto di mutuo.

Per le considerazioni esposte, e soprattutto per esigenze di equità e di certezza nella programmazione, noi proponiamo che, per i mutui di cui all'articolo 2 del provvedimento, il tasso netto sia ricondotto, mercé il contributo statale, al tasso del 5 per cento annuo anticipato, comprensivo di commissione e spese, come appunto era negli intendimenti della legge n. 623, legge nata per incentivare effettivamente l'economia. I colleghi considerino anche che, nel periodo di cosiddetto interregno, le banche fissavano il tasso al 5 per cento, salvo introdurre una maggiore misura per il mancato finanziamento di cui alla legge n. 623. Il ripristino del tasso netto del 5 per cento trova quindi il suo sostegno oltre che nell'intendimento di non abbandonare a loro stesse le imprese, ieri chiamate a programmare sulla base di ragionevoli previsioni sui tassi di interesse, anche in un motivo di giustizia, derivante dal raffronto con il trattamento riservato ad altre imprese che ebbero la fortuna di stipulare il contratto in epoca più favorevole, ovvero con la situazione di quelle imprese che hanno avuto la possibilità di superare il periodo di non operatività della legge n. 623. Il lamentato squilibrio crea fenomeni di incertezza e diseguali possibilità di azione, sul piano finanziario e tecnico, fra le imprese. E si tenga inoltre presente che nel momento attuale l'andamento del tasso ufficiale di sconto sembra orientato verso una diminuzione.

In sostanza, come ho detto, chi ha acceduto a mutui a media o lunga scadenza, ha calcolato — fondatamente — un determinato tasso, tasso che oggi viene elevato dal 5 ad almeno l'8,50 per cento. Ma la Commissione ha anche modificato il testo del decreto, sopprimendo all'articolo 2 la norma che disponeva la riconducibilità del tasso complessivo al limite del 12,50 per cento. Allora, se la legge n. 623 stabiliva un limite massimo per il tasso a carico di colui che concludeva un contratto di mutuo, pari al 5 per cento, il presente decreto stabilisce solamente un contributo in conto interessi pari al 4 per cento, lasciando libere le banche di fissare un tasso di interesse anche superiore al 10 per cento, e ponendo così a carico degli operatori economici un tasso di interesse che varia dal 7 al 9 per cento, ponendosi cioè su un livello molto superiore a quello stabilito dalla legge n. 623. Di qui la necessità di ripristinare la norma, soppressa dalla

Commissione, sostituendo alla cifra del 12,50 per cento quella del 9 per cento, limite al quale va ricondotto il tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo. Questo è il senso del mio emendamento che raccomando alla sensibilità della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, nel testo della Commissione, sopprimere le parole: « qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo il 31 gennaio 1976 ».

Onorevole Isgrò, penso che ella, qualora desideri illustrare questo emendamento, vorrà farlo in sede di parere sul complesso degli emendamenti presentati.

ISGRÒ, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 3987. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

Qualora il tasso stabilito nel contratto sia superiore al 13,70 per cento, deve essere ricondotto a tale limite massimo.

2. 1. Gastone, Brini, Raffaelli, D'Alema, Milani, Raucci.

Sostituire il primo comma dell'articolo 2-bis con il seguente:

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro competente per la materia, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2-bis. 1. Gastone, Brini, Raffaelli, D'Alema, Milani, Raucci.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Medio credito centrale, è incrementato di lire 30 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 10 miliardi per ciascuno degli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

anni 1976 e 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978.

L'importo di lire 30 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili o di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, sempre che il costo, unitario o complessivo delle macchine sia superiore a lire 1 milione.

3. 1. **Gastone, Brini, Raffaelli, Milani, D'Alema, Raucci.**

L'onorevole Gastone ha facoltà di svolgerli.

GASTONE. In merito all'articolo 2-bis, proposto dal Comitato ristretto ed accettato dal Governo, debbo dire che esso rinnova, opportunamente, la delega al ministro del tesoro per la fissazione dei tassi agevolati annui da applicare sui finanziamenti agevolati previsti dalle diverse leggi recanti provvidenze creditizie a favore dei vari settori economici.

Si tratta di una delega in effetti scaduta il 30 giugno 1975, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 397 del 17 agosto 1974. In realtà, se il Governo, e per esso il ministro del tesoro, fossero privati di questa facoltà, molte provvidenze agevolate risulterebbero prive di qualunque pratica efficacia promozionale per il forte incremento subito dai tassi di interesse praticati dalle banche, mentre per la stessa ragione, là ove le leggi vigenti stabiliscono il tasso agevolato a favore degli operatori economici interessati, i mezzi a disposizione risulterebbero largamente insufficienti a coprire le differenze risultanti a carico dello Stato, limitando di conseguenza l'ampiezza dell'intervento. Ma, nel testo dell'articolo 2-bis, certo indipendentemente dalle intenzioni del Comitato ristretto proponente, si dimentica che la legge 17 agosto 1974, n. 397, nel concedere la delega al Governo, fissava una scadenza precisa — il 30 giugno 1975 — entro la quale avrebbero dovuto entrare in vigore le nuove norme in materia di credito agevolato.

Nel corso della discussione in Commissione e in aula si era riconosciuta da ogni parte politica l'esigenza di una nuova norma articolata ed efficiente in materia di credito. Uno strumento, cioè, che consentisse al Governo di poter cominciare a fare una politica industriale, manovrando con abilità la leva del credito a seconda delle esigenze settoriali, territoriali e congiunturali.

Il Governo ha disatteso la legge: il termine del 30 giugno è largamente scaduto;

non mancano certamente studi e progetti di legge in proposito, però la legge nuova in materia di credito agevolato resta ancora una aspirazione. Noi crediamo che, in occasione della conversione in legge del decreto n. 377, il Parlamento non possa ignorare questa esigenza e poiché è costretto, proprio per la inadempienza del Governo al disposto della legge n. 397, a rinnovare la delega al ministro del tesoro per la fissazione dei tassi agevolati aggiornati, il Parlamento stesso deve fissare anche una scadenza precisa per tale delega e far coincidere tale scadenza con il termine massimo di entrata in vigore della nuova legge in materia di credito agevolato. Noi proponiamo che sia fissato il termine del 30 aprile. Riteniamo che, se 10 mesi erano stati ritenuti sufficienti nell'agosto 1974 per studiare, discutere ed approvare la legge, 7 mesi devono oggi rappresentare uno spazio di tempo più che adeguato, dato che il Governo e i gruppi parlamentari hanno nel frattempo portato avanti studi su questa materia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se venissimo meno a questo impegno e non approvassimo questo emendamento, perpetueremmo la caotica situazione presente che pone a disagio gli operatori economici, favorisce sperequazioni, favoritismi e discriminazioni, traducendosi spesso in sperpero di denaro pubblico.

Non possiamo, ad oltre un anno dall'approvazione della legge n. 397, non solo trovarci privi di nuove norme sul credito agevolato, ma addirittura trovarci ad avere vanificato l'aspettativa che la legge suddetta aveva creato. Per questi motivi riteniamo che l'emendamento in questione debba essere approvato da parte del Parlamento, ritenendo altresì che esso possa riscuotere anche il favore del Governo.

Signor Presidente, per quanto riguarda il mio emendamento 2. 1, spenderò poche parole. È a tutti noto che il mercato del credito è quello che ha subito nel 1974 e nei primi mesi del corrente anno le maggiori spinte inflazionistiche e, in questa situazione, è anche risaputo che non pochi istituti di credito hanno abusato nell'applicare tassi attivi sproporzionati rispetto al reale costo del denaro. Basta prendere in esame i bilanci del 1974 di tutti gli istituti di credito per constatare come ad una situazione generale di restrizione del credito abbia corrisposto un incremento notevole negli utili di esercizio degli istituti medesimi. L'emendamento non si propone certo di

attuare un impossibile rimedio postumo alla speculazione realizzata dalle banche ai danni degli operatori economici, specialmente — come è a tutti noto — ai danni degli operatori minori. Riportando in forza di legge i tassi contrattuali alla misura del tasso di riferimento in vigore, che è anche — occorre dirlo — il più alto approvato sinora, il Parlamento non punisce nessuno, ma difende gli operatori economici più deboli i quali, pressati dal bisogno, sono stati costretti a sottoscrivere contratti nei quali il prezzo della merce acquistata era superiore a quello corrente. D'altra parte, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'articolo 2 originario conteneva una frase che è stata poi tolta nel nuovo testo della Commissione; in tale frase, trattando del tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo, si aggiungeva l'espressione « comunque riconoscibile fino alla misura del 12,50 per cento ». Certamente, il testo non era chiaro, poteva anche non significare niente, salvo che l'onorevole ministro ci dimostri il contrario; ma, evidentemente, quel testo rivelava l'intenzione di porre un tetto ai tassi esosi contenuti in molti contratti.

Il nostro emendamento, in definitiva, non fa altro che dare una forma più chiara alla volontà espressa dal Governo in modo molto oscuro. Elevando dal 12,50 al 13,70 per cento il limite massimo del tasso dovuto dai contraenti non si colpiscono gli istituti che hanno praticato condizioni non superiori al tasso di riferimento, mentre si limita il costo del denaro per gli operatori che hanno contratto mutui con istituti esosi. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, raccomando questo emendamento alla vostra approvazione.

Passo ora al mio emendamento 3. 1. Esso risponde all'unica finalità di consentire, con gli stessi finanziamenti previsti dal decreto per i singoli esercizi dal 1975 al 1978, la vendita di macchine utensili per un importo di oltre 150 miliardi, invece dei 36-37 miliardi resi possibili dall'aumento del fondo di dotazione del Medio credito centrale. Come è noto, il Medio credito centrale opera nel settore del credito agevolato alle piccole e medie imprese con due tecniche distinte, cioè riscontando a tassi agevolati effetti in possesso di istituti di credito, autorizzati ad operare con lo stesso Medio credito centrale, oppure concedendo agli stessi istituti contributi per il pagamento degli interessi su finanziamenti che gli istituti concedono con mezzi propri.

Proprio per consentire al Medio credito centrale di tenere distinta la gestione del fon-

do di dotazione che si ricicla con i rimborsi dell'attività di corresponsione degli interessi, con legge n. 295 del 1973, si è istituito un fondo apposito che si incrementa normalmente con gli otto decimi dei dividendi attribuiti allo Stato sui suoi apporti al fondo di dotazione del Medio credito. Il buon funzionamento di questo strumento è documentato dal fatto che con legge n. 713 del 24 dicembre 1974 si è provveduto ad incrementare il fondo speciale suddetto con 100 miliardi da erogare dal 1974 al 1981 per finanziare operazioni di esportazione. La ragione per cui si è preferito incrementare il fondo speciale, anziché il fondo di dotazione del Medio credito è una sola: il legislatore ha ritenuto opportuno, destinando la stessa cifra a contributi sugli interessi anziché al fondo di dotazione, venire incontro alle esigenze di incrementare in modo più massiccio le esportazioni.

Oggi il Governo con l'articolo 3 del decreto ha inteso riattivare opportunamente la legge n. 1329 del 1965, la cosiddetta legge Sabatini, intesa ad incrementare le vendite di macchine utensili di produzione. Le aziende produttrici sono in crisi; l'unione costruttori italiani di macchine utensili denuncia un calo interno di ordini del 57 per cento, mentre prevede già che la percentuale di aziende in cassa integrazione si eleverà dal 10,8 per cento attuale al 32,3 per cento entro la fine dell'anno. D'altra parte, il mancato ammodernamento degli impianti rischia di rendere sempre meno competitive le nostre aziende. Un intervento del legislatore era quindi giusto e doveroso. Tuttavia, le ragioni che hanno indotto ad emanare nel dicembre del 1974 un provvedimento anticongiunturale a favore dell'esportazione, non devono valere oggi per il settore delle macchine utensili di produzione.

Lo stanziamento ad incremento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 3 del decreto consente di finanziare commesse immediate per un importo massimo di 36-37 miliardi, mentre se le stesse somme venissero destinate al fondo speciale per il finanziamento agevolato, coprirebbero almeno 150 miliardi. Se poi i tassi agevolati restassero quelli attuali, la cifra teoricamente finanziabile aumenterebbe notevolmente. Se però i tassi agevolati praticati dal Medio credito non variassero, i fondi non sarebbero utilizzabili in quanto l'elevatezza dei tassi correnti renderebbe difficile l'accesso agli operatori.

Questa considerazione vale anche nel caso che il nostro emendamento venga respinto, perché le agevolazioni praticate dal Medio credito sono identiche sia che si in-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

tervenga con il fondo di dotazione sia che si intervenga con il fondo speciale. In ogni caso, per rendere operanti le disposizioni contenute nel presente decreto a favore del settore delle macchine utensili — come quelle della legge n. 713 del 1974 a favore dell'esportazione — occorre che i nuovi tassi agevolati proposti dal Medio credito già da qualche tempo vengano rapidamente approvati dagli organi competenti.

Certo, in condizioni normali sarebbe preferibile, per il raggiungimento delle finalità di sviluppo ordinario nei settori interessati, incrementare il fondo di dotazione, che presenta il vantaggio di riciclarsi parzialmente con i rimborsi; ma quando le disponibilità sono limitate, come nel nostro caso, e si vuole ottenere con 30 miliardi in 4 anni il massimo dei risultati a favore delle aziende produttrici di macchine utensili, l'uso di questi mezzi come contributo in conto interessi è una scelta obbligata.

D'altra parte, anche gli stessi istituti di credito operanti col Medio credito centrale preferiscono, per ragioni tecniche, usufruire, per i finanziamenti destinati alle operazioni previste dalla legge Sabatini, dei contributi sugli interessi anziché del risconto di effetti.

Per questo complesso di ragioni, confidiamo che questo emendamento verrà accolto dall'Assemblea.

Aggiungo che in ogni regione d'Italia vi sono aziende in difficoltà nel settore delle macchine utensili. Nella mia regione, che è anche quella del ministro Donat Cattin (l'unico rappresentante dei ministri in carica al banco del Governo) esiste un'impresa di grandi tradizioni come la Nebiolo che vende quasi esclusivamente con le modalità della legge n. 1329; e queste aziende — Nebiolo compresa — attendono da questo provvedimento una possibilità di respiro.

Facciamo in modo che le maestranze della Nebiolo, come di tutte le altre aziende del ramo esistenti nel paese, non possano rimproverarci un domani di avere, per inerzia o per incomprendimento, ridotto ad un quarto l'ossigeno di cui disponevamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 2-bis, nel testo della Commissione, aggiungere il seguente:

La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sarà stabilita in modo che sia conservata, rispetto al tasso base

di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

2-bis. 2. Raucci, Milani, D'Alema, Raffaelli.

L'onorevole Raucci ha facoltà di svolgerlo.

RAUCCI. Molto brevemente, signor Presidente. In pratica proponiamo, con questo emendamento, di stabilire un vincolo a quella delega concessa in Commissione approvando l'articolo 2-bis.

Il ministro del tesoro è autorizzato, in sostanza, a determinare annualmente i tassi di interesse agevolato. Noi riteniamo che questo egli possa fare, però mantenendo la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati e i tassi base, in modo da non dare una delega totale ma stabilendo questo vincolo che garantisce, d'altra parte, le imprese che godono di finanziamenti a tasso agevolato.

In pratica, cioè, chiediamo che venga riproposto in questa legge l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, scaduta il 30 giugno scorso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento al disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente articolo 2-ter:

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 326, sugli interessi dei mutui per la realizzazione di opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento di esercizi alberghieri, nonché di aziende della ristorazione ubicate nelle località di interesse turistico è stanziata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978, di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

I mutui, di durata non superiore a dieci anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli istituti di credito all'uopo autorizzati a norma della legge 12 marzo 1968, n. 326, sono concessi per un ammontare pari al 50 per cento della somma ritenuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglora-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

mento ed al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento e le attrezzature. Ai detti mutui si applicano gli articoli 5, 6, 7, comma primo e quarto, 8, primo comma lettera a) e secondo comma, 17, terzo e quarto comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il fondo di garanzia previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è incrementato dalla somma di lire 1 miliardo per l'esercizio 1976 e per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1985 di un'ulteriore somma da fissarsi annualmente con la legge di bilancio.

Le attribuzioni demandate al ministro del turismo dal secondo comma dell'articolo 8, dall'articolo 12 e dai commi terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1968, n. 326, sono esercitate dai competenti organi delle regioni. Le somme recuperate in applicazione del predetto quarto comma dell'articolo 17 e quelle non utilizzate nei singoli esercizi sono reimpiegate negli esercizi successivi.

2-bis. 0. 1. La Loggia, Mazzotta, Simonacci, Riccio Stefano, Cocco Maria, Azzaro, Pumilia, Sgarlata, Russo Ferdinando, Perdonà.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. L'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi trae origine dalla constatazione che il settore turistico, che pure riveste, come ulteriormente preciserò, un'importanza relevantissima ai fini dello sviluppo economico nazionale, è assolutamente ignorato dai decreti della cui conversione ci stiamo occupando.

Lo sviluppo turistico, com'è noto, ha una fondamentale importanza ai fini di una equilibrata evoluzione economica e sociale del nostro paese, in quanto incide in forma rilevante sulla formazione del reddito nazionale, sull'equilibrio della bilancia dei pagamenti, sugli impieghi del reddito, sull'occupazione diretta ed indiretta, sulla rigenerazione fisica, sull'arricchimento culturale e la crescita civile. Il vederlo ignorato dai provvedimenti al nostro esame desta perciò vera meraviglia. È stato sottolineato che non sarebbe opportuno includere in questi decreti-legge provvidenze riguardanti il turismo perché si tratta di materia già trasferita alle regioni. Sono state citate, al riguardo, in conversazioni intercorse con funzionari della pubblica amministrazione, le

norme sul trasferimento delle competenze alle regioni, secondo le quali i contributi di cui si occupa il nostro emendamento sono stati cancellati dal bilancio dello Stato. L'argomento, a mio giudizio, non riveste grande rilevanza. I decreti-legge di cui ci occupiamo, infatti, incidono su una situazione congiunturale e, in ordine ad essa, il Governo ha assunto l'iniziativa di adottare talune correzioni di carattere economico-generale, che debbono prescindere dal fatto che si tratti di settori attribuiti alla competenza regionale. Allorché si vuole agire contro una crisi generale che investe il paese nel suo complesso, in tutte le sue componenti categoriali e territoriali, non si può addurre l'argomento (a mio avviso non del tutto fondato) che lo Stato non abbia il diritto di interferire in questo o in quel settore, in quanto trasferito alla competenza regionale, trattandosi di interventi a carattere economico-generale che non possono incidere su tutto il tessuto nazionale. Del resto, gli stessi decreti anticongiunturali hanno destinato stanziamenti a favore di regioni, province e comuni in materie trasferite all'esclusiva competenza regionale. Il che dimostra che quando si vuole intervenire in termini anticongiunturali lo si fa con carattere di generalità. Ecco perché noi insistiamo sulla validità del nostro emendamento.

Vorrei altresì sottolineare che non sussistono problemi di copertura immediata, perché l'emendamento, così com'è proposto, incide soltanto su esercizi futuri. Né sussistono problemi in ordine all'invasione della competenza regionale (come da qualcuno è stato rilevato), perché allo Stato è riservata soltanto la ripartizione agli istituti di credito delle somme da destinare ai contributi sugli interessi dei mutui da contrarre. Tutto il resto (e cioè l'istruttoria delle pratiche, la revoca dei contributi, l'iniziativa per la proposta di finanziamento, eccetera) è demandato alla regione. Sono questi i motivi per i quali raccomandiamo alla Camera l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3-bis:

Il fondo di dotazione della sezione speciale di credito per la cooperazione, costituita con decreto legislativo del Capo prov-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

visorio dello Stato 15 dicembre 1947, numero 1421, presso la Banca nazionale del lavoro, è aumentato di 50 miliardi di lire, mediante conferimento da parte del tesoro dello Stato di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

3. 0. 1. Raffaelli, Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Mancinelli, Giovannini, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellucani Giovanni, Terraroli.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Signor Presidente, dai due decreti-legge, diretti a promuovere lo sviluppo degli investimenti, ci si attendeva un'attenzione molto maggiore per un tipo d'impresa suscettibile e capace di trasformare più rapidamente e in senso più giusto investimenti in occupazione e in nuova produzione. Mi riferisco all'impresa cooperativa. Purtroppo nei decreti non vi è nulla in questa specifica direzione, mentre abbiamo sostenuto, anche in Commissione, come sia estremamente necessario ed utile aumentare il volume di credito verso queste imprese, poiché sappiamo che, se in molti settori non vi è una soluzione cooperativa o collettiva, in attività industriali o agricole, non si ha la possibilità di svolgere investimenti.

In altri termini, la piccola proprietà contadina, la piccola attività di pesca o la piccola attività nella distribuzione o nell'artigianato non hanno dimensioni tali da poter utilizzare l'accesso al credito e agli investimenti. Questo è possibile in presenza della forma cooperativa, per cui sarebbe opportuno e giusto — come chiede il nostro emendamento — aumentare (sia pure insufficientemente, credo) l'unica fonte di credito istituzionale specializzata per l'impresa cooperativa, che è la sezione di credito presso la Banca nazionale del lavoro, alimentata da un concorso di capitale statale, che del resto frutta anche interessi al tesoro e allo Stato.

La nostra tesi è tanto giusta che anche i colleghi della democrazia cristiana hanno presentato un emendamento, praticamente analogo nella finalità, ma diverso per l'importo. Noi chiediamo di conferire al fondo di dotazione della sezione speciale di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro 50 miliardi di lire in due esercizi finanziari, mentre l'articolo aggiuntivo Monti Maurizio 3. 0. 3 che chiede di

conferire 90 miliardi in tre anni, è ispirato da un precedente invito della Commissione lavoro al Governo e da un impegno del ministro del lavoro e della previdenza sociale di allora, diretto ad aumentare il fondo di dotazione di 100 miliardi.

Poiché probabilmente il Governo attesterà il suo parere — che noi auspichiamo favorevole — sull'articolo aggiuntivo Monti Maurizio 3. 0. 3, il nostro sarà assorbito da quello dei colleghi della democrazia cristiana. Vorrei quindi chiedere, signor Presidente, che i due articoli aggiuntivi siano fusi, recando le firme dei loro proponenti.

La mia richiesta deriva dalla considerazione che il regolamento prescrive che la votazione avvenga dapprima sull'emendamento più distante; e dall'esigenza di chiarire che aderiamo all'articolo aggiuntivo Monti Maurizio 3. 0. 3, analogo nelle finalità che vogliamo raggiungere e maggiore nell'indicazione quantitativa dello stanziamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3-bis:

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare la somma di lire 90 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del Lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

3. 0. 3. Monti Maurizio, Aliverti, Zolla, Prearo, Negrari, Mattarelli.

All'articolo 4, sostituire le parole da: alle dipendenze dei datori di lavoro, sino alla fine con le seguenti: alle dipendenze dei datori di lavoro esercenti attività industriali, degli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punti 3) e 4), del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonché dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato articolo 20.

4. 11. Monti Maurizio, Aliverti, Zolla, Negrari, Bressani, Prearo.

L'onorevole Maurizio Monti ha facoltà di svolgerli.

MONTI MAURIZIO. Come ha detto il collega Raffaelli, l'articolo aggiuntivo 3. O. 3 è simile all'altro 3. O. 1 testé illustrato, salvo appunto il maggiore importo. Il fondo di cui parliamo è attualmente di 66 miliardi, di cui 51 versati dal tesoro. Da tempo è giacente presso il Ministero del lavoro un disegno di legge, predisposto dalle tre associazioni nazionali riconosciute ed approvato dalla commissione centrale della cooperazione e dal Ministero del lavoro, nel quale sono previsti, oltre all'aumento del fondo a 150 miliardi — da cui la nostra richiesta di 90 miliardi che in aggiunta ai 60-66 porterebbero appunto a 150 miliardi — anche la creazione presso la sezione di un fondo di dotazione per la cooperazione di 40 miliardi, destinato a finanziare a condizioni di particolare favore programmi di investimenti cooperativi. Tale disegno di legge, pur avendo ottenuto il parere favorevole di quasi tutti i dicasteri interessati al concerto, non riesce a decollare per le comprensibili difficoltà che incontra il relativo stanziamento dei fondi a carico del bilancio dello Stato. Da ciò appunto, dicevo, il motivo della richiesta dei 90 miliardi di aumento, giustificati in primo luogo dalla realtà dell'attuale situazione del fondo (al 30 giugno 1975 vi erano in corso per impieghi ed impegni richieste, esaurite in parte ed in parte da esaurire, per 99 miliardi e 865 milioni, quindi già di parecchio superiori ai 66 miliardi che attualmente costituiscono il fondo, dei quali anzi per la precisione soltanto 51 sono versati, mentre i rimanenti verranno versati l'anno venturo in base alle norme che verranno dettate); e in secondo luogo dalle continue richieste che provengono dal movimento cooperativo per la svalutazione della moneta che, come è ben noto, ha eroso evidentemente l'importo del fondo e aumentato le esigenze del momento.

Il decreto che stiamo convertendo concerne provvedimenti per il rilancio dell'economia con incentivi alle piccole e medie imprese. Allora non si comprende perché tra le piccole e medie imprese non vengano comprese le cooperative che, come tutti abbiamo sempre riconosciuto, hanno una carica sociale di notevole rilievo. Ecco perché la Commissione lavoro all'unanimità ha rilevato l'opportunità di rivedere questo fondo di dotazione, e poiché la V Commissione ha ritenuto di non poterne tener conto per motivi che possono essere anche compresi dal proprio punto di vista, io, insieme con altri colleghi, e ri-

tengo insieme con tutti i colleghi della Commissione lavoro che si sono pronunciati in merito e che conoscono bene le esigenze del movimento cooperativo e l'importanza dello stesso anche ai fini anticongiunturali, chiedo che il Parlamento decida diversamente, pur dichiarando che non ci adonteremmo se la richiesta di 90 miliardi dovesse essere accettata solamente nella misura di 50 miliardi, come proposto dal collega Raffaelli. La nostra richiesta infatti è di 90 miliardi, però sappiamo anche qual è l'attuale situazione e quindi eventualmente siamo disposti a portare la richiesta a 50 miliardi.

Per ultimo, ricordo che già diversi ordini del giorno sono stati approvati al Senato in Commissione ed in aula e, mi pare, anche in quest'aula. Per questo, se si dovesse dire « non approviamolo, ma presentiamo un ulteriore ordine del giorno », a mio giudizio sarebbe una vera e propria beffa.

Anche il mio emendamento 4. 11, per le considerazioni da me espresse in Commissione lavoro e condivise dai colleghi, tende a far riconoscere la funzione economico-sociale delle cooperative anche agli effetti del rilancio dell'economia. Le cooperative, infatti, sia per gli interessi economici che rappresentano e per i contenuti sociali dei quali sono apportatrici, sia per il fatto che al tempo stesso sono datrici di lavoro e organizzazione dei propri soci lavoratori, il cui reddito, si ricorda, è notoriamente inferiore a quello dei titolari di altre imprese, non possono veder limitata la sospensione dell'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari relativamente al personale femminile ai soli organismi cooperativi la cui attività è di carattere industriale. Sembra del tutto ingiustificato prevedere le agevolazioni per le cooperative facendo specifico riferimento alla sola attività esercitata e non alla realtà associativa (unica nel suo genere) che esse esprimono, alla loro natura, alla disciplina *ad hoc* entrata nel sistema legislativo vigente. Con l'estendere a tutte le cooperative la sospensione dell'obbligo del versamento dei contributi dovuti per il personale femminile, oltre a compiere un atto di giustizia, si contribuirebbe anche al superamento delle difficoltà congiunturali in cui attualmente versa il movimento cooperativo.

Aggiungo, nel concludere, che se si dovessero approvare gli emendamenti Cocco Maria 4. 9 e Aliverti 4. 10, riguardanti

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

il settore commerciale, a maggior ragione dovrebbe essere accolto il nostro emendamento, perché in tal modo resterebbero poche cooperative, le più bisognose, escluse dal provvedimento. Mi auguro pertanto che i nostri emendamenti vengano favorevolmente accolti.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Medio credito centrale, è incrementato di 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1974 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relativi ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 13.

Onorevole relatore, intende illustrarli in sede di parere sugli altri emendamenti?

ISGRÒ. *Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 3987.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

A decorrere dal 1° settembre 1975 e fino al 31 agosto 1976 i datori di lavoro del settore industria, artigianato, organismi cooperativi anche di fatto, sono esonerati dal versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie del contributo di maternità, stabilito nella misura dello 0,53 per cento delle retribuzioni dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per lo stesso periodo sono rimborsate dallo Stato:

a) le somme eventualmente corrisposte dai datori di lavoro del settore industria, dalle aziende artigiane e dagli organismi cooperativi anche di fatto in forza di con-

tratti collettivi di lavoro, ad integrazione dell'indennità di maternità, prevista dall'articolo 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) le somme corrisposte, a titolo di retribuzione, dai datori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per i periodi di riposo previsti dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Sono pure rimborsati dallo Stato i contributi assicurativi, relativi alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b) dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le operazioni di rimborso sono effettuate tramite l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, al quale lo Stato corrisponde mensilmente gli importi necessari, distinti per i singoli titoli in base a previsioni di spesa salvo conguaglio finale. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico dello Stato, che vi provvede con un contributo straordinario di lire 198 milioni da imputare al capitolo 6956 del bilancio dello Stato per l'esercizio 1975.

4. 8. Frasca, Signorile, Fagone, Magnani Noya Maria, Spinelli, Achilli, Castiglione, Servadei, Salvatore, Giovanardi.

MAGNANI NOYA MARIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI NOYA MARIA. Signor Presidente, sappiamo che le proposte di fiscalizzazione degli oneri di maternità sono state da tempo sostenute da tutte le associazioni e da tutti i movimenti femminili del nostro paese, e come questa proposta sia anche emersa dai lavori del comitato per l'anno internazionale della donna. Perché noi parliamo di fiscalizzazione degli oneri di maternità? Perché sappiamo quanto il fatto di far gravare in modo particolare le due ore di allattamento fino al raggiungimento dell'anno di età del figlio sulle imprese aventi mano d'opera femminile costituisca un elemento di forte disincentivazione nei confronti dell'occupazione delle donne, e sappiamo anche quanto, in questo momento di grave crisi occupazionale per tutti, la disoccupazione pesi in modo particolarmente grave sulle masse femminili.

Riteniamo quindi che sia necessario approvare la fiscalizzazione degli oneri di ma-

ternità, perché questo non è un provvedimento ad azione provvisoria o di parziale tamponamento, ma un provvedimento organicamente inserito nella linea tendente a realizzare un sistema di sicurezza sociale nel quale la maternità abbia una tutela adeguata al suo valore umano e sociale.

Oggi vi sono gravi ritardi e incongruenze. Riteniamo importante collocare il sistema di assistenza alla maternità entro l'ambito del sistema pubblico di sicurezza sociale: ciò significa inserirlo nella linea di una riforma sanitaria dando all'occupazione femminile un importante sostegno.

Raccomandiamo pertanto all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento e invitiamo i colleghi a volersi soffermare sull'esigenza quanto meno di fiscalizzare gli oneri relativi alle due ore di allattamento fino all'anno di età. Se la Commissione intende sopprimere l'articolo 4 per addivenire — mi auguro — ad una elaborazione più completa e organica di tutta la materia, questa elaborazione deve avere come filo conduttore l'obiettivo di giungere alla fiscalizzazione degli oneri di maternità, per quel principio di difesa dell'occupazione femminile che riteniamo estremamente importante, ed anche per un altro principio che riteniamo altrettanto utile affermare: che la maternità non può essere considerata un fatto privato, per di più incidente sulle possibilità di lavoro delle donne, ma che essa ha un valore collettivo, un valore sociale. In questo senso, raccomandando all'Assemblea l'approvazione dello emendamento presentato; raccomandando, in ogni caso, al Governo ed al Parlamento di voler indirizzare ogni sforzo per addivenire al risultato della fiscalizzazione degli oneri di maternità, così come richiesto dalle associazioni femminili del nostro paese, e così come affermato anche — dicevo — dal comitato per l'anno internazionale della donna.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire le parole: alla data del 30 settembre 1976 con le seguenti: alla data del 31 agosto 1976, e dopo le parole: attività industriale, aggiungere la seguente: commerciale.

4. 9. Cocco Maria, La Loggia, Bianchi Fortunato, Miotti Carli Amalia, Botta, Caroli, Miroglio, Boldrin, Corà, Giglia, Reale Giuseppe, de Meo, Azzaro, Becciu.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire le parole: alla data del 30 settembre 1976 con le seguenti: alla data del 31 agosto 1976, e dopo le parole: attività industriale, aggiungere la seguente: commerciale.

4. 10. Aliverti, Sangalli, Caroli, Zolla, Dal Maso, Erminero, Botta, Bernardi, Miroglio, Vaghi, Reale Giuseppe, Costamagna, Dall'Armellina, Boffardi Ines, Borra, Canestrari, Sboarina, Giordano.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgerlo.

ALIVERTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, dopo le parole: alla cassa unica per gli assegni familiari sopprimere le seguenti: è sospeso e aggiungere, in fine, le parole: è a carico dello Stato, che provvederà al versamento degli importi dovuti alla CUAF in rate bimestrali posticipate a partire dal 1° novembre 1975.

4. 1. Pochetti, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli Vincenzo, Noberasco, Zoppetti.

L'onorevole Pochetti ha facoltà di svolgerlo.

POCHETTI. Con questo emendamento abbiamo inteso raccogliere la raccomandazione formulata dalla XIII Commissione, nel parere contenuto nel documento numero 3987-A. « In particolare si rileva » — afferma la Commissione — « : a) la necessità di garantire la copertura del costo dovuto per l'articolo 4, salvaguardando l'andamento della gestione cassa unica assegni familiari e non pregiudicando un riordino della materia relativa all'equilibrio delle gestioni ed alla conseguente fissazione delle aliquote contributive ». Il nostro gruppo giudica positivamente ogni provvedimento che stimoli la ripresa economica, che solleciti la ripresa dell'occupazione dei lavoratori dipendenti, in modo particolare di quella femminile che ha più sofferto della crisi.

Credo non sia possibile sottrarsi — nel caso in cui lo si intendesse fare — ad un discorso intorno alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Riteniamo, tuttavia, che sia necessario agire, nella materia in argomento, con la massima chiarezza e nella piena consapevolezza delle conseguenze di ordine sociale che gli interventi legislativi provocano. Giacché se si va ad una fiscalizzazione degli oneri sociali, diventa indispensabile — così crediamo — collegare la soluzione di tale problema a quella che occorre dare ai più generali problemi tributari. Tutto ciò perché la fiscalizzazione non si trasformi in un maggiore onere per i lavoratori dipendenti, nel momento in cui si sgravano le aziende di determinati contributi. Infatti, il maggior gettito fiscale, come è stato riconosciuto dagli stessi titolari del dicastero delle finanze, deriva soprattutto da una maggiore tassazione dei redditi da lavoro. Nel caso in cui si attingesse al fisco invece che alle aliquote contributive, a pagare finirebbero con l'essere i lavoratori. Vi è, dunque, la assoluta necessità di essere estremamente chiari in questa materia. Senza voler, poi, considerare il fatto che, stando alle cose dette da parte dei responsabili del Ministero interessato, nel breve termine non si dovrebbe andare ad un ampliamento del gettito fiscale. Quindi, una fiscalizzazione nel senso detto si troverebbe, innanzi tutto, di fronte al problema di reperire i fondi necessari a sostituire le entrate della contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Riteniamo, inoltre, che — sempre ove si intenda andare nella direzione che ho detto — occorra stabilire modalità e priorità nella stessa fiscalizzazione di cui si discute. Riteniamo che si debba partire innanzitutto dal discorso intorno alla fiscalizzazione degli oneri sociali per l'assicurazione di malattia. Lo abbiamo affermato già in Commissione e abbiamo anche detto che se ad una fiscalizzazione si deve andare, prioritaria deve essere la fiscalizzazione — nel caso in cui si voglia favorire l'occupazione femminile — di tutti quegli oneri che gravano in modo particolare sulla maternità (in proposito è stato illustrato poc'anzi un emendamento da parte dell'onorevole Magnani Noya). Questo discorso lo abbiamo fatto con grande forza già in sede di Commissione ricordando che, se si voleva veramente favorire l'occupazione femminile, il maggiore costo che derivava all'occupazione femminile da tutta una serie di leggi do-

veva invece essere accollato alla collettività. Non abbiamo tradotto in emendamenti questi nostri suggerimenti perché non abbiamo voluto allargare il discorso poiché quello che ci premeva era soprattutto il discorso della copertura da parte dello Stato di questo sgravio che si voleva effettuare nei confronti delle aziende: se non fosse così, l'operazione si risolverebbe innanzitutto in un danno per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e si seguirebbe a battere quella strada che i sindacati, le forze politiche e i vari gruppi parlamentari hanno detto che bisogna assolutamente sbarrare, ossia la strada del saccheggio dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Non ci vogliamo però sottrarre ad un discorso che deve essere fatto immediatamente sul modo in cui favorire le aziende. Vi diciamo anche che sussiste la necessità di arrivare ad una razionalizzazione di questo sistema di contribuzione. Abbiamo qualche fondo che è in attivo, abbiamo altri fondi che sono deficitari; ed è per questo che ritengo che determinate gestioni potrebbero essere del tutto abolite arrivando alla loro unificazione.

Mi sembra che da parte dello stesso Governo si fosse avvertita la necessità di andare ad una ristrutturazione e ad una razionalizzazione del sistema contributivo allorché fu presentato in Parlamento il progetto di legge del Governo n. 2695-bis, che è rimasto appeso per aria, iscritto all'ordine del giorno da mesi senza essere discusso. Credo che forse si farebbe bene a pensare qual è stato il momento in cui ha avuto luogo la prima discussione di questo disegno di legge. Ad ogni modo, senza entrare nel merito di ciò, riteniamo che un discorso che tenda ad una razionalizzazione, ad una ristrutturazione delle gestioni, che tenda a ristabilire nuovi equilibri all'interno delle gestioni debba essere fatto. Crediamo, per altro, che la cosa peggiore sia la mancanza di chiarezza e la mancanza di consapevolezza degli effetti che possono essere provocati da provvedimenti affrettati. Nel caso specifico si deve sapere con estrema chiarezza che la previsione per il 1975 per la cassa unica assegni familiari era di un attivo di 333 miliardi ma che, a seguito dei provvedimenti adottati per la riduzione delle aliquote contributive e l'allargamento della platea degli aventi diritto agli assegni familiari e dei miglioramenti degli assegni familiari stessi, la previsione fatta dall'ufficio statistico-attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale parla di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

una riduzione delle entrate, e di un *deficit* di 107 miliardi per il 1975. C'è da presumere che per i nove mesi del 1976 (secondo l'ufficio statistico-attuariale dell'INPS) si debba andare ad un ulteriore *deficit* di oltre 200 miliardi di lire (esattamente 223 miliardi di lire), arrivando così ad una diminuzione delle entrate di 330 miliardi di lire. Qualcuno ha anche detto che i dati addotti sono imprecisi, e che molto probabilmente si perverrà ad una riduzione delle entrate pari a 355 miliardi di lire.

Ora, noi riteniamo che non si possa portare la cassa unica per gli assegni familiari ad una situazione deficitaria e, non comprendendo l'articolo 20, che stabilisce quali sono gli oneri a carico dello Stato, il passaggio di questi oneri a carico dello Stato stesso, noi riteniamo che si debba provvedere al reperimento dei fondi relativi, e stabilire con chiarezza nel testo legislativo che si abbia una copertura da parte dello Stato. Prendiamo atto dell'emendamento presentato dalla Commissione, che probabilmente porterà al ritiro di quelli sullo stesso argomento precedentemente presentati. Tuttavia sin da questo momento affermiamo la nostra volontà di confrontarci, nel più breve tempo possibile, in un dibattito su questa materia, che renda possibile la fissazione di nuove norme.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4 dopo le parole: legge 16 aprile 1974, n. 114, sopprimere le parole: esercenti attività industriale.

4. 5. Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

All'articolo 4 aggiungere, in fine, le parole: La differenza in meno delle entrate della GUAF per effetto delle norme di cui sopra è compensata con pari stanziamento da parte dello Stato.

4. 6. de Vidovich, Tassi.

TASSI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. In merito al primo emendamento, richiamo anzitutto ciò che precedentemente hanno affermato i colleghi Santagati e Menicacci. Con tale emendamento, che tende ad eliminare dal contesto dell'articolo 4 le parole « esercenti attività industria-

le », si ottiene l'automatica estensione dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali a favore di tutte le aziende, e non soltanto di quelle industriali.

Ora, è veramente grave che in questo momento, in cui la crisi colpisce non soltanto il settore industriale (ma sappiamo anche per quali colpe e per quali responsabilità), ma soprattutto il settore agricolo, non si sia ritenuto di esaminare con particolare attenzione anche — se non soprattutto — i problemi di tale settore.

Noi intendiamo che i benefici non debbano mai essere privilegiati o privilegianti. Allorché si intende apportare qualche beneficio alla categoria imprenditoriale, è giusto che esso sia concesso senza discriminazioni. Semmai, se c'è da operare una qualche priorità, stante la situazione generale italiana, europea ed anche mondiale, essa andrebbe rivolta verso il settore agricolo.

Per quanto concerne l'emendamento de Vidovich 4. 6, dobbiamo osservare che la fiscalizzazione degli oneri sociali comporta un aggravio a carico della cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ora, a parte ogni considerazione che si potrebbe fare sull'opportunità di disporre con provvedimento legislativo di denaro che costituisce frutto degli accantonamenti obbligatori a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, e sul dubbio gusto di tale scelta come strumento per addivenire alla fiscalizzazione degli oneri sociali, non bisogna dimenticare che è compito dello Stato colmare il *deficit* che attraverso tale provvedimento si potrebbe creare, anzi si creerà senz'altro. Ecco il significato di questo secondo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'obbligo del versamento del contributo per la cassa unica per gli assegni familiari è sospeso, per il periodo indicato nel comma precedente, anche per il personale femminile occupato alle dipendenze di aziende che operano nel settore turistico ed alberghiero.

4. 2.

Preti.

Poiché l'onorevole Preti non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:

L'aliquota della ritenuta per le obbligazioni e titoli similari emessi da privati, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stabilita nel venti per cento.

4. 0. 1. Quilleri, Altissimo, Serrentino, Giomo, Alessi, Baslini, Bozzi, Cottone.

ALTISSIMO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTISSIMO. Il nostro articolo aggiuntivo si propone di equiparare il trattamento stabilito per l'aliquota della ritenuta per le obbligazioni emesse dai privati con quello stabilito per le obbligazioni emesse dagli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e dalle società ed enti finanziari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, cioè dalle società ed enti finanziari il cui capitale appartenga per più di metà allo Stato e dalle società finanziarie le cui quote o azioni appartengano per oltre la metà del capitale agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali.

La riduzione dall'attuale 30 per cento di ritenuta per le obbligazioni emesse da privati al 20 per cento trova una sua evidente giustificazione nella considerazione della parità di condizioni in cui i soggetti vengono ad operare sul mercato.

Per queste motivazioni, noi raccomandiamo vivamente all'Assemblea di voler accogliere questo nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

«Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

Il limite della spesa relativa alla formazione delle scorte ammissibili a finanziamento agevolato previsto nell'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento.

Le imprese industriali che abbiano già ottenuto finanziamenti agevolati in base alla

predetta legge possono essere ammesse a fruire di finanziamenti integrativi per l'ammontare pari alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione della quota massima di cui al comma precedente e quella già ottenuta.

La graduazione della quota del 50 per cento prevista al primo comma del presente articolo sarà applicata dal comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base a direttive del CIPE che terranno conto delle caratteristiche del ciclo di lavorazione, della natura della produzione e del tasso di occupazione rispetto al capitale investito»;

ART. 4-ter.

«All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dare assicurazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle piccole e medie industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, come anche quelle erogate in base alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e alla legge 8 agosto 1972, n. 464, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono stati emanati i decreti di concessione dei contributi in conto d'interessi da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata o dell'istituto di credito. Al termine della erogazione del mutuo, i predetti istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

La disciplina predetta è sostitutiva di ogni altra prevista dalle norme sulla contabilità di Stato ed è idonea ai fini previsti in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La richiesta di modifica o integrazione del programma si intende approvata ove il ministro non si pronuncerà, entro 60 giorni dal ricevimento, in modo parzialmente o totalmente difforme.

Le imprese beneficiarie dei mutui agevolati debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per tramite degli istituti finanziatori, non oltre tre mesi dall'inizio del periodo di ammortamento dei mutui, una dichiarazione relativa alla mano d'opera assunta.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

Per il caso che questa sia inferiore di più del 20 per cento a quella indicata nella domanda di concessione dei benefici di cui alle leggi citate nel comma precedente, i comitati competenti a formulare proposte per l'applicazione delle citate leggi dispongono la sospensione della concessione dei contributi sulle rate di ammortamento per un periodo da sei mesi a due anni qualora accertino che l'inosservanza sia stata determinata da causa imputabile all'impresa beneficiaria»;

ART. 4-*quater*.

« Nell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al fine di agevolare la conversione produttiva non inquinante di aziende attualmente esistenti nella zona industriale di Venezia e l'impianto di nuove aziende sostitutive, si prescinde dalle dimensioni delle imprese che possono fruire dei benefici di cui alla predetta legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso e ai finanziamenti in parola si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge numero 623.

Alla spesa occorrente per la corresponsione dei contributi in conto d'interessi per tutte le annualità di vigenza degli appositi mutui concessi si provvede utilizzando le somme previste dal quarto comma dell'articolo 17 della stessa legge stanziate e da stanziare nel bilancio del Ministero dell'industria nonché somme previste per l'applicazione generale della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

ART. 4-*quinquies*.

« I piani previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, per la conversione di industrie tessili e per la costruzione di nuovi stabilimenti o di ampliamenti di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili, insediati o da insediare nelle zone dichiarate (riconosciute) a prevalente industria tessile ai sensi del secondo comma del citato articolo 3, possono essere presentati sino al 31 dicembre 1976.

Per essere ammessi al finanziamento agevolato, tali piani devono corrispondere alla

finalità di contribuire in modo influente alla diversificazione dell'attività industriale di tali zone ».

ART. 4-*sexies*.

« I piani previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, per la ristrutturazione e riorganizzazione di aziende tessili possono essere presentati sino al 31 dicembre del 1976 quando prevedano l'assorbimento totale (o sostanziale) della manodopera di altre aziende tessili, o la loro incorporazione ».

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Signor Presidente, ritengo che il relatore non sia in condizioni di esprimere un parere a nome della Commissione sugli articoli aggiuntivi del Governo testé annunciati, in quanto la Commissione stessa non ha avuto la possibilità di esaminarli collegialmente. Siccome la questione riveste un carattere delicato e complesso, propongo che la trattazione di questi articoli aggiuntivi venga rinviata, in modo da consentire al « Comitato dei nove » di poterli valutare nel merito.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, potremmo esaurire ora, ascoltando il parere della Commissione e quello del Governo, l'esame di tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al primo titolo, accantonando soltanto i sei articoli aggiuntivi presentati dal Governo dopo l'articolo 4.

(Così rimane stabilito).

Qual è il parere della Commissione ?

ISGRÒ, *Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 3987*. Si è discusso ampiamente sugli emendamenti in questione sia in sede di Comitato ristretto, sia in sede di Commissione plenaria e sia infine nel « Comitato dei nove ». In sintesi, dirò che la Commissione è favorevole agli emendamenti Servello 1.2 e 2.5 (quest'ultimo identico a un emendamento della Commissione stessa), mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Serrentino 1.1, Servello 1.3 e 1.4, Menicacci 2.2, Servello 2.4, 2.3, 2.7 e 2.6, e Gastone 2.1.

La Commissione esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Gastone 2-bis. 1 e Raucci 2-bis. 2, mentre non può accettare l'articolo aggiuntivo La Loggia 2-bis. 0. 1 — pur riconoscendo i problemi che si pongono per il rifinanziamento della legge sulle attrezzature turistiche ed alberghiere — in considerazione del dubbio che insorge per il fatto che la materia ricade nella competenza delle regioni. Intendo dire che, se noi accettassimo questo articolo aggiuntivo, potremmo entrare in contrasto con altri meccanismi che le regioni nella loro autonomia eventualmente abbiano già predisposto; mentre, d'altra parte, si pone anche il problema della spesa complessiva che abbiamo stabilito di non superare.

Quanto all'emendamento della Commissione (identico, come già detto, a un emendamento Servello) soppressivo nell'articolo 2 dell'inciso « qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo il 31 gennaio 1975 », esso è suggerito dal desiderio di non danneggiare alcune imprese del Mezzogiorno, per le quali il decreto di concessione del contributo in parola può essere già stato emesso prima della suddetta data. Mentre infatti nell'anno 1974 l'attività del comitato per l'attuazione della legge n. 623 è stata completamente bloccata per quanto riguarda le concessioni di contributi a favore delle imprese del centro-nord, essendo esauriti i fondi stanziati, esso ha continuato ad operare per le imprese del sud, essendovi appunto disponibili residue quote di stanziamenti riservati al Mezzogiorno.

La Commissione insiste pertanto su questo suo emendamento parzialmente soppressivo riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Gastone 3. 1, in parte esso è assorbito dall'emendamento della Commissione pure interamente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto-legge; ma l'emendamento della Commissione se ne distingue per la riduzione da 30 a 20 miliardi che esso opera dello stanziamento per l'aumento del fondo di dotazione del Medio credito centrale. Con la maggiore somma si contava di meltare in moto un volume di investimenti pari al doppio (cioè sui 60 miliardi), ma col nuovo sistema della concessione di contributi sugli interessi dei finanziamenti proposto sia dall'emendamento della Commissione sia da quello Gastone, si calcola di sviluppare un volume di investimenti quadruplo, e

non più doppio, onde è ormai sufficiente uno stanziamento inferiore di 10 miliardi ai 30 originariamente previsti. In base al piano di distribuzione nei vari esercizi finanziari, si viene così fra l'altro a realizzare per il 1976 una economia di due miliardi, che rimangono disponibili per altri interventi di cui vedremo in seguito.

Pertanto la Commissione insiste sul proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto-legge ed è contraria all'emendamento Gastone 3. 1.

L'emendamento Servello 3. 2 aumenta il « tetto » del flusso finanziario reso disponibile: pertanto il parere è contrario.

Per quanto concerne l'emendamento Servello 3. 3, esso estende l'ambito di destinazione delle provvidenze ad altri tipi d'interventi ed inserisce nella procedura addirittura nuovi istituti: quindi il parere è contrario.

Sul problema del credito speciale alla cooperazione, affrontato dall'articolo aggiuntivo Raffaelli 3. 0. 1, ricordo che in Commissione si è optato per un ordine del giorno, già presentato da alcuni colleghi. Non accetto pertanto l'articolo aggiuntivo Raffaelli, come pure quelli Servello 3. 0. 2 e Monti Maurizio 3. 0. 3, quest'ultimo anch'esso concernente un problema toccato da un ordine del giorno che dovrebbe essere presentato.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, la Commissione è naturalmente ad essi contraria, avendo presentato dal canto suo un emendamento interamente soppressivo dell'articolo in questione. Insistiamo su questo emendamento, che il « Comitato dei nove » ha deliberato all'unanimità dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo sulle prospettive di una legge organica per la fiscalizzazione degli organi sociali.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Quilleri 4. 0. 1, esprimiamo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei innanzitutto fare delle precisazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi: il nostro parere contrario ad alcuni emendamenti non vuole significare affatto opposizione alle apprezzabili motivazioni che hanno indotto i colleghi a presentare gli emendamenti. Il Governo ubbidisce alla sua impostazione di tentare di escludere — in tal

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

senso rivolge preghiera anche agli onorevoli presentatori degli emendamenti — da questo decreto tutto ciò che comporta in genere aumento di spesa, ed anche tutto ciò che può essere ricondotto all'esame di leggi specifiche, alcune delle quali già all'esame del Parlamento, spesso per iniziativa governativa, e altre ancora da presentare.

Ciò premesso, il Governo concorda con il relatore per quanto riguarda l'emendamento Servello 1. 2: si tratta di differire di altri tre mesi il termine ultimo per la stipulazione dei mutui per le piccole e medie imprese. Parere negativo devo invece esprimere per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti che prevedono aumento di spesa, così come ha già precisato il relatore; in particolare, invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Raffaelli 3. 0. 1 e Monti Maurizio 3. 0. 3.

Accetto gli emendamenti della Commissione e concordo per il resto con il relatore, mentre sull'articolo aggiuntivo Quilleri 4. 0. 1 la posizione del Governo dovrebbe essere esposta dal collega onorevole Pandolfi.

PRESIDENTE. La parola allora all'onorevole sottosegretario Pandolfi.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Grazie, signor Presidente. Desidero far rilevare all'onorevole Altissimo, che ha testé illustrato l'articolo aggiuntivo Quilleri 4. 0. 1, che la materia sta per essere disciplinata dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2170, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro e che oggi andrà in discussione in Assemblea nell'altro ramo del Parlamento, con una formulazione che risponde esattamente all'obiettivo cui tende appunto l'articolo aggiuntivo dei colleghi liberali. L'articolo del disegno di legge, per altro — se me lo consente l'onorevole Altissimo — presenta una formulazione migliore, dato che la locuzione « privati » usata nell'articolo aggiuntivo 4. 0. 1 non ha molto fondamento in sede civilistica né in sede tributaria. Ritengo pertanto che l'onorevole Altissimo possa accogliere l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Altissimo?

ALTISSIMO. Aderisco all'invito dell'onorevole sottosegretario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Servello 1. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Serrentino, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALTISSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Servello, mantiene i suoi emendamenti 1. 3 e 1. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servello 1. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello 1. 4.

(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Servello, mantiene i suoi emendamenti 2. 4, 2. 3 e 2. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servello 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello 2. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello 2. 7.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° OTTOBRE 1975

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione parzialmente soppressivo all'articolo 2, accettato dal Governo e identico all'emendamento Servello 2. 5.

(È approvato).

Onorevole Gastone, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GASTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Servello, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gastone 2-bis. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Raucici 2-bis. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo articolo aggiuntivo 2-bis. 0. 1.

Onorevole Gastone, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GASTONE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto-legge.

(È approvato).

Gli emendamenti Servello 3. 2 e 3. 3 sono pertanto preclusi.

Vi sono ora tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

FERRARI-AGGRADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FERRARI-AGGRADI. Vorremmo esortare i proponenti dell'articolo aggiuntivo Raffaelli 3. 0. 1 a non insistere per la votazione, considerando che lo scorso anno è già stata approvata una legge recante uno stanziamento di 30 miliardi (coperti con ricorso al mercato finanziario) per alimentare il fondo di dotazione della sezione per il credito alla cooperazione istituita presso la Banca nazionale del lavoro. Poiché, secondo informazioni che abbiamo assunto, l'erogazione in questione non è ancora avvenuta, sarebbe illogico un nuovo stanziamento decretato ora, tanto più che ciò rischierebbe di farci allontanare da un criterio che abbiamo preso come riferimento: quello di riconoscere al tesoro la responsabilità di indicare i limiti della compatibilità finanziaria. Ebbene, poiché la legge in vigore consente già di erogare 30 miliardi, prendiamo atto della volontà del Governo contraria all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo, evitiamo una votazione che sarebbe contro lo spirito del dibattito avvenuto in Commissione e impegnamo il Governo, qualora i fondi che saranno disponibili non si rivelassero sufficienti, ad integrare la dotazione del fondo per il credito alla cooperazione, della quale riconosciamo tutta l'importanza.

In questo spirito e con questo intendimento invitiamo i colleghi presentatori dell'articolo aggiuntivo a non insistere per la votazione del medesimo, aderendo a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno che il Governo si impegnerebbe ad accettare.

MONTI MAURIZIO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI MAURIZIO. L'onorevole Ferrari-Aggradi ha detto che vi sono 30 miliardi che il Governo si impegna a dare ove occorra; ma è vero o non è vero che, di questi 30 miliardi, 15 sono già stati versati nel 1975 e 15 debbono esserlo nel 1976? E poiché in caso affermativo il fondo, anche con l'aumento deliberato con la legge ricordata dall'onorevole Ferrari-Aggradi, arriverebbe a una dotazione di 66 miliardi, contro impegni per 77 miliardi più altri

22 già impegnati, vale a dire in totale 99 miliardi, senza un'ulteriore erogazione la sezione sarebbe praticamente condannata all'inattività.

Potrei anche ritirare il mio articolo aggiuntivo 3. 0. 3 ove l'onorevole Ferrari-Aggradi mi assicurasse che i 30 miliardi di cui ha parlato sono ulteriori rispetto alle erogazioni e agli impegni del 1975-1976 (e quindi che con essi si arriverebbe a 96 miliardi di dotazione della sezione); in mancanza di simile assicurazione non potrei andare oltre un subemendamento che riducesse la richiesta di cui al mio articolo aggiuntivo da 90 miliardi in tre anni a 30 miliardi in due anni.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari-Aggradi?

FERRARI-AGGRADI. In verità non spetterebbe a me dare questa assicurazione. Posso tuttavia esprimere il nostro punto di vista, che è di viva preoccupazione per il gran numero di leggi che, invece di avere la loro copertura finanziaria in un regolare stanziamento del bilancio, presumono di trovarla attraverso il ricorso al mercato dei capitali. E la conseguenza è che a tutt'oggi molte non hanno ancora ricevuto piena applicazione. Pertanto riteniamo che, data la situazione finanziaria in cui ci troviamo, sia inutile emanare nuove leggi di spesa coperte col ricorso al mercato finanziario, meglio essendo dare innanzitutto seguito alle leggi di questo tipo già approvate. In particolare, nel caso della cooperazione, prendiamo atto di quel che ci ha detto il Governo, che cioè non appena saranno necessari fondi per questo scopo prenderà tutte le iniziative atte a consentire di rifornire i fondi necessari.

Mi pare di aver capito che anche per lo stanziamento del 1976 il Governo si era proposto e aveva dato comunicazione che allo inizio dell'anno avrebbe messo a disposizione i miliardi previsti; e appena saranno necessari altri fondi li metterà a disposizione.

In questo modo non turberemmo quel criterio di rispetto del limite finanziario che abbiamo accettato anche in Commissione, e sul quale ci sembrava che vi fosse pressoché l'unanimità.

PRESIDENTE. Il Governo ha qualcosa da aggiungere?

MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei assicurare l'onorevole Ferrari-Aggradi e gli onorevoli Raffaelli e Maurizio Monti, confermando l'impegno assunto dal Governo. Vi sono questi stanziamenti per gli anni 1975 e 1976, ed essi non sono stati ancora completamente utilizzati per gli impegni ai quali l'onorevole Monti si riferisce. Confermiamo l'impegno che, nel momento in cui si dovesse verificare la necessità di ulteriori finanziamenti, il Governo è disponibile a farvi fronte con nuovi stanziamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. 0. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo l'ha invitata a ritirare?

RAFFAELLI. No, signor Presidente, lo ritiro. Desidero tuttavia chiarire un equivoco secondo me volutamente introdotto nella discussione, e che ha turbato anche il collega Maurizio Monti. Esso riguarda lo adempimento di una legge precedente che concerneva, appunto, un aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro. Non è vero, come ha detto l'onorevole Ferrari-Aggradi, che quei 30 miliardi non siano stati versati. La precedente legge assegnava 30 miliardi, divisi in due esercizi: 15 miliardi per il 1975 e 15 miliardi per il 1976. I 15 miliardi per il 1975, onorevole Ferrari-Aggradi, sono stati regolarmente versati nel mese di maggio. Forse ella resterà sorpreso della regolarità con la quale il Governo adempie gli impegni legislativi...

COLOMBO EMILIO, Ministro del tesoro. È stata un'attenzione per la cooperazione!

RAFFAELLI. Un'attenzione di cui le siamo, una volta tanto, grati! Tuttavia sia all'onorevole Maurizio Monti sia a noi è ben presente la situazione attuale e, in base ad essa, abbiamo presentato il nostro articolo aggiuntivo, tenendo conto, noi in misura minore, l'onorevole Maurizio Monti in misura maggiore, delle reali necessità e dell'opportunità di sviluppare gli investimenti attraverso forme di finanziamento che si traducano più rapidamente in occupazione. Ci siamo però trovati di fronte ad uno sbarramento da parte della maggioranza della Commissione, del Governo e dell'onorevole Ferrari-Aggradi: in queste condizioni non ci

sentiamo di insistere per la votazione dell'articolo aggiuntivo per non pregiudicare altre possibili iniziative. Ci limiteremo, semmai, a farci presentatori di un ordine del giorno che riaffermi la validità del problema.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. O. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Maurizio Monti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. O. 3, non accettato dalla Commissione e che il Governo l'ha invitata a ritirare?

MONTI MAURIZIO. Pur se mi sembra che talune dichiarazioni udite siano inconciliabili con altre precedentemente ascoltate, ho capito che vi è nel Governo grande buona volontà a proposito di questo problema. Ritiro pertanto il mio articolo aggiuntivo, riservandomi di ritornare eventualmente sopra la cosa, a chiarimento della mia posizione, presentando un'apposita proposta di legge per l'adeguamento del fondo. Sono certo che il Governo, in tal caso, accorderà all'iniziativa una considerazione favorevole, almeno stando alle dichiarazioni che ha testé fatto.

Non mi sento invece di tradurre le mie impostazioni in un ordine del giorno, perché, come ho già detto, ne abbiamo approvati fin troppi su questo argomento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento della Commissione interamente soppressivo dell'articolo 4.

FERRARI-AGGRADI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ad un punto molto rilevante della discussione e, data l'importanza del voto che stiamo per dare, desidero chiarire la posizione del gruppo democristiano. Nell'intervento da me svolto nel corso della discussione sulle linee ge-

nerali, non ho nascosto le perplessità che nutriamo a proposito dell'articolo 4 del decreto-legge, che prevede la soppressione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile, limitatamente ai settori dell'industria e dell'artigianato. Ci siamo riservati, in seno al Comitato ristretto, alla Commissione plenaria e al « Comitato dei nove », di discutere a fondo questo problema. Abbiamo fatto un esame approfondito e abbiamo concluso con il proporre la soppressione dell'articolo.

Al riguardo, devo dire che abbiamo constatato con soddisfazione che il Governo in tutto il dibattito — e per questo caso in particolare — ha tenuto un atteggiamento aperto, sensibile alle considerazioni che dalle varie parti sono state avanzate, e ha tenuto conto delle nostre preoccupazioni e delle nostre osservazioni critiche. In via di principio il nostro gruppo aveva apprezzato in modo positivo l'iniziativa del Governo, il quale, nel voler alleggerire questi oneri, ha dimostrato di essere sulla strada giusta in una materia che dobbiamo radicalmente rivedere. Era una strada giusta anche nello spirito di un'azione anticongiunturale, perché, purtroppo, la spinta inflazionistica, di cui il nostro paese soffre, in gran parte è legata ad inflazione da costi. Le nostre perplessità sono derivate innanzitutto dalla constatazione che siamo di fronte all'onere cospicuo di 355 miliardi, con un benefico per le singole aziende relativamente modesto e modesto anche in riferimento al singolo occupato.

Alcuni gruppi hanno poi sollevato problemi di stanziamento, ma noi riteniamo ingiusta l'accusa al Governo di non aver provveduto con stanziamenti di bilancio. A nostro giudizio, lo stanziamento non era necessario perché, almeno nella prospettiva dei prossimi anni, vi sono nella gestione delle capienze; ma non vi è dubbio per altro che una decisione di questo tipo ponga in difficoltà la cassa degli assegni familiari. Infatti vi è un saldo patrimoniale di circa 430 miliardi, ma nel 1975 il disavanzo è di 159 miliardi, nel 1976 è di 113 miliardi e solo alla fine del 1978 potremmo avere un riequilibrio, qualora attingessimo ai 355 miliardi.

È un problema che, dal punto di vista della copertura, ma soprattutto della situazione finanziaria, poneva motivi senza dubbio di perplessità. Ma i motivi maggiori di perplessità derivavano dal fatto che erano esclusi alcuni settori, per i quali molti col-

leggi hanno presentato emendamenti: era escluso il settore della cooperazione, erano esclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e del commercio. Noi rischiamo, facendo cosa valida per alcuni, di creare situazioni sperequative, che potevano dar luogo a critiche non del tutto infondate. Soprattutto avevamo timore che, sia pure a scopo di bene, andassimo a creare una situazione analoga a quella derivata dalla legge in favore degli ex combattenti, quando, ritenendo di far giusta cosa per una categoria, abbiamo creato situazioni davvero imbarazzanti e difficili.

Noi accettiamo l'invito al confronto che ci viene rivolto e riteniamo che in questa sede si debba dar luogo ad un esame responsabile, coordinato e approfondito. Desidero sottolineare, in via di principio, che il nostro atteggiamento era favorevole all'emendamento illustrato dall'onorevole Maria Magnani Noya, che vorremmo veder trasformato, se è possibile, in un ordine del giorno, al quale apporremmo volentieri la nostra firma, affinché se ne tenga conto quando ci accingeremo ad un esame di carattere generale sul problema della revisione di questi oneri parafiscali e quando esamineremo la questione di una sia pur gradualissima fiscalizzazione degli oneri sociali. Abbiamo in questo senso apprezzato l'orientamento delineatosi in Commissione di rinviare il problema a dopo l'esame di questo provvedimento, e abbiamo preso atto con soddisfazione che il Governo ha accettato la nostra posizione e quella della Commissione.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo avrebbe gradito il mantenimento dell'articolo 4 nel testo originario del decreto-legge, per le motivazioni ovvie e note. Prende tuttavia atto, sia pure con un certo rammarico, della decisione del Comitato e si adegua ad essa, confermando gli impegni ai quali faceva riferimento l'onorevole Ferrari-Aggradi.

DELFINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Sono così preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 4. L'articolo aggiuntivo Quillieri 4. 0. 1 è stato ritirato. Gli articoli aggiuntivi presentati dal Governo all'articolo 4 saranno esaminati nel pomeriggio.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, all'inizio della quale si avranno comunicazioni del Governo. Si proseguirà, quindi, nell'esame del disegno di legge in discussione.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO